



GVM
CARE & RESEARCH

Aggiornamento,
approvato dal Consiglio
di Amministrazione
il 3 giugno 2014

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE
E CONTROLLO**

adottato dalla società
il 22 novembre 2005

PARTE PRIMA

- FINALITÀ ED EFFICACIA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO VILLA MARIA SPA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE
- IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001
- DEFINIZIONI
- L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ
- LA FORMAZIONE DEL MODELLO NEL RISPETTO DEI CRITERI POSTI DAL D.LVO. N.231.

PARTE SECONDA

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI
TITOLO II	AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
TITOLO III	RAPPORTI CON GLI ENTI
TITOLO IV	RAPPORTI CON I DESTINATARI
TITOLO V	RAPPORTI CON GLI UTENTI
TITOLO VI	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
TITOLO VII	DELITTI INFORMATICI
TITOLO VIII	TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
TITOLO IX	TUTELA DELL'AMBIENTE
TITOLO X	DIVULGAZIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO
TITOLO XI	SISTEMA SANZIONATORIO
TITOLO XII	COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
TITOLO XIII	COMUNICAZIONI ESTERNE
TITOLO XIV	RECEPIMENTO DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO VILLA MARIA SPA

ALLEGATI

- I – REATI PREVISTI DAL D.LVO. N. 231 DEL 2001.
- II –COMPOSIZIONE DEL GRUPPO VILLA MARIA.
- III – ENTI "DI PICCOLA DIMENSIONE" EX ART. 6.4, D. L.VO. N. 231 DEL 2001.
- IV _ SOCIETÀ, NON DI PICCOLA DIMENSIONE, CHE GESTISCONO STRUTTURE SANITARIE

PARTE PRIMA

FINALITÀ ED EFFICACIA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO VILLA MARIA SPA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato dal Consiglio di amministrazione del Gruppo Villa Maria S.p.a. nella seduta del 3 giugno 2014 costituisce il secondo aggiornamento del Modello, inizialmente approvato dalla Società il 22 novembre 2005 e, successivamente, rivisto ed aggiornato il 24 febbraio 2009, al fine di dare efficace attuazione al disposto del D. Lvo. 8 giugno 2001, n. 231.

Questa nuova versione del Modello recepisce non solo le modifiche del D.Lvo n. 231 nel frattempo intervenute ma anche le evoluzioni giurisprudenziali maturate in sede di prime applicazioni del regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'esperienza acquisita dalla Società dopo sette anni d'attuazione del Modello nella sua originaria formulazione, le valutazioni dell'Organismo di Vigilanza alla luce dell'esperienza maturata nello svolgimento delle funzioni cui è preposto e le modifiche organizzative intervenute in seno al Gruppo Villa Maria spa, in funzione di una maggiore integrazione di gruppo e, così, della volontà di implementare strumenti e procedure volti a garantire un'uniformità d'indirizzo nell'operatività del Gruppo e delle società controllate.

1. Il Gruppo Villa Maria spa, in qualità di holding, si è infatti dotata, a far tempo dal 22 novembre 2005, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al quale si sono attenute le società del Gruppo; un Modello che trae spunto sia dalle "Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo gestionale" approvate dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata cui aderisce la gran parte delle società controllate che gestiscono strutture sanitarie, sia dalle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lvo. n. 231/2001" adottate dalla Confindustria, cui aderisce il Gruppo Villa Maria spa. Successivamente, in coerenza a quanto previsto nello stesso Modello e, ancor prima, dal D. Lvo. n.231, il Gruppo Villa Maria spa ha proceduto, nel 2009, ad un primo aggiornamento del Modello, cui fa ora seguito il presente, secondo aggiornamento, che vuole essere una rivisitazione complessiva del Modello nella sua

formulazione originaria, in considerazione del tempo trascorso dalla prima adozione, dei fattori che si sono già ricordati ma anche dell'evoluzione dello stesso Gruppo Villa Maria spa e del suo nuovo assetto organizzativo.

Per questo la Società ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione dell'introduzione, nel corpo del D.Lvo. 231, di nuovi reati presupposto, per riconsiderare complessivamente il Modello e giungere, così, ad una riscrittura dello stesso; riscrittura che sembra riduttivo considerare quale mero aggiornamento del Modello approvato nel 2005.

L'esito di questo percorso è il complesso di regole che seguono che, da una parte, ribadisce misure di prevenzione e controllo che rappresentano, da tempo, un patrimonio della Società e del gruppo e, dall'altra, è il frutto della nuova analisi dei rischi condotta in seno alla Società stessa, con riferimento sia alla sua specifica operatività sia al suo porsi quale soggetto preposto alla direzione e coordinamento di molteplici società controllate.

2. Anche nella presente revisione, la Società ha poi inteso dotarsi di un Modello che si potrebbe definire a valenza complessiva, in quanto efficace, nel prevenire la commissione dei reati presupposto e di comportamenti non etici, tanto con riferimento all'attività svolta dalla Società e dai Destinatari ad essa riferibili, quanto avendo riguardo all'operatività delle società controllate e così anche degli amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e fornitori delle società facenti parte del gruppo.

A questo proposito, anche in questa occasione, si è posto il tema dell'adozione di un Modello unico ma idoneo a soddisfare le esigenze di prevenzione e controllo sia della Società controllante che delle controllate o di una molteplicità di Modelli patrimonio di ciascuna società; tema che è stato affrontato dalla Società stessa, e dall'Organismo di vigilanza di cui essa si avvale, in numerose circostanze e, da ultimo, anche nella relazione annua rassegnata dall'Organismo in merito all'attività svolta nel corso del 2013.

In verità, si tratta di un problema controverso, in quanto il D. Lvo. n.231 non contempla le dinamiche di gruppo nel porre le condizioni d'esclusione della responsabilità degli Enti, ma il fatto che tali dinamiche conducano ad un'armonizzazione ed integrazione delle attività delle società controllate, impone l'esigenza di un approccio uniforme, affinché le misure di prevenzione siano effettivamente

efficaci.

Infatti, la realtà operativa del Gruppo Villa Maria spa riflette largamente l'impianto di un gruppo a gestione centralizzata, in quanto le diverse società che fanno capo al Gruppo operano in un contesto fortemente integrato, nel cui ambito sono tenute all'osservanza di procedure emanate dalla capo gruppo e soggette solo a personalizzazione da parte delle singole società controllate; procedure operative che infatti sono di comune applicazione da parte di tutte le società controllate a prescindere, per così dire, dal loro specifico ambito d'operatività.

Non solo, la Società ritiene che un'uniformità di indirizzo e, così, un'uniformità di misure di organizzazione, prevenzione e controllo rappresenti un patrimonio del Gruppo stesso che merita d'essere valorizzato sia nei rapporti con i Destinatari, per alimentare il loro senso d'appartenenza al Gruppo, sia nelle relazioni con i terzi, pubblici e privati, affinché maturi la consapevolezza che l'intrattenere rapporti con il Gruppo e le società che ad esso fanno capo, comporta l'osservanza di regole di condotta sedimentate e di diffusa applicazione.

Obiettivo questo del tutto coerente alla politica perseguita dalla Società nel processo di valorizzazione del marchio GVM Care & Research che costituisce elemento distintivo di tutte le società controllate ed è evocativo della loro appartenenza ad una rete ricca di vincoli non solo di carattere finanziario ed economico.

Da tale consapevolezza e, soprattutto, dall'esigenza che a procedure emanate dal Gruppo corrispondano misure di prevenzione e controllo di gruppo senza parcellazioni che ne comprometterebbero l'efficacia, è emersa la decisione di insistere lungo il percorso avviato fin dal 2005 e, così, di far sì che anche il presente aggiornamento del Modello rispecchi tale esigenza di uniformità d'indirizzo. Naturalmente, al fine di dare pieno riscontro, anche formale, alle prescrizioni poste dal D.Lvo. n. 231 ed alla disciplina introdotta recentemente in talune Regioni, ogni società controllata approverà il presente Modello come un proprio Modello cui essa è chiamata a dare piena attuazione, con l'avvertenza peraltro che, così come in passato, alcune delle prescrizioni qui dettate non si attagliano direttamente alla propria specifica operatività così come altre prescrizioni sono certamente estranee all'ambito d'operatività di una holding finanziaria ed operativa quale è il Gruppo Villa Maria spa.

In una parola, il Modello ora approvato dalla Società rappresenta, per

così dire, l'insieme delle misure di organizzazione e controllo che si attagliano all'operatività del Gruppo nelle sue diverse articolazioni soggettive, riflettendo un'analisi dei rischi, ora aggiornata, che comprende tutte le aree sensibili d'operatività delle diverse società facenti parte del Gruppo. Per questo, non vi è dubbio che alcune prescrizioni, come quelle in materia di rapporti con i pazienti o di gestione delle procedure di ricovero e dimissione siano del tutto estranee all'operatività di alcune società, quale, a titolo di esempio, Eurosets che non opera in ambito sanitario e, di converso, le misure di prevenzione, ad esempio, della frode in commercio, non si attagliano alle attività condotte dalle strutture sanitarie accreditate. Ciò non di meno, il prevedere regole complessive, ancorché superflue in talune situazioni, consente di offrire un quadro completo delle misure di prevenzione e controllo che devono essere seguite da tutte le società del Gruppo se, ed in quanto, ad esse applicabili.

Scelta, questa, che si è rivelata efficace nell'applicazione del Modello nelle sue precedenti versioni e che appare oggi ancor più necessaria a seguito della decisione della Società di dar vita ad una Società consortile di gruppo, preposta ad erogare, alle società consorziate socie, tutti i servizi essenziali di gruppo, dando così vita ad un'organizzazione consortile che sedimenta, su basi certe e definite, l'assetto organizzativo del Gruppo e l'integrazione delle diverse società.

Comunque, in ragione di quanto sopra e dell'esigenza che tutte le società del Gruppo organizzino la propria attività aziendale al fine della prevenzione dei reati di cui al D.Lvo. n. 231/2001, le società del Gruppo che, per qualsivoglia ragione, non adottino un proprio specifico Modello si intendono comunque soggette al presente Modello approvato e adottato dal Gruppo Villa Maria S.p.a., essendo gli organi amministrativi delle stesse tenuti ad assicurare la piena osservanza o del Modello adottato dalla società da loro stessi amministrata o del Modello adottato dal Gruppo Villa Maria S.p.a.

3. A tale approccio, unitario e coerente alla prassi seguita dal Gruppo, si è poi accompagnato un approccio ugualmente unitario per quanto attiene alla vigilanza ed al controllo dell'attuazione del Modello.

Anche questo tema, l'unicità o a pluralità degli Organismi di Vigilanza, è stato affrontato dalla Società e dal suo Organismo di Vigilanza in molteplici occasioni in quanto, come già anticipato, il D. Lvo. n.231 tace sulla tematica dei controlli e delle misure di prevenzione in seno

ai gruppi di società e così anche sul tema della congruità dell'operare di un unico Organismo di Vigilanza di Gruppo.

Come è noto, la scelta della Società, all'indomani dell'approvazione del primo Modello, fu quella di dare una precisa indicazione a tutte le società controllate di non piccola dimensione di dotarsi di un proprio Organismo di Vigilanza, suggerendo però che la sua composizione fosse analoga a quella dell'Organismo di Vigilanza nominato dalla controllante, al fine di assicurare una vigilanza di gruppo coerente all'operatività integrata delle diverse società. Tale linea è stata adottata dalle società controllate che hanno proceduto a nominare propri Organismi, ancorché, l'operatività dei diversi Organismi in seno alle diverse società sia apparsa talvolta quasi come un'inutile e stantia ripetizione di verifiche e controlli che avevano per oggetto l'attuazione di procedure di gruppo che le diverse società erano chiamate ad attuare secondo modalità del tutto uniformi.

Non solo, proprio in ragione della direzione centralizzata di Gruppo, i Destinatari delle società controllate hanno più volte investito dei problemi emersi in merito all'attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza della Società, al punto che si è progressivamente radicata la convinzione che quest'ultimo potesse assumere e, anzi, avesse, nei fatti, già assunto, un ruolo ed una funzione ulteriore rispetto a quelli ad esso riservati dalla legge con riferimento alla specifica società di cui era chiamato a verificare la corretta applicazione del Modello.

Nei fatti, l'Organismo del Gruppo Villa Maria spa si è posto quale strumento di direzione e coordinamento della vigilanza in seno al Gruppo nelle sue diverse articolazioni, senza avocare a sé compiti che la legge riserva ai singoli Organismi con riferimento alla singole società ma rappresentando il punto di riferimento degli stessi, svolgendo una funzione di indirizzo e controllo di più ampio respiro al fine di assicurare un'uniformità di verifiche e controlli coerente all'uniformità procedurale di gruppo, fonte e strumento del processo di integrazione, ora anche consortile, già richiamato.

4. Le tematiche evidenziate hanno così indotto la Società a procedere non tanto, e non solo, ad un secondo aggiornamento del Modello adottato nel 2005 ma, piuttosto, a rivedere complessivamente le aree di rischio dell'operatività del Gruppo, al punto da adottare quasi un nuovo Modello, coerentemente all'esigenza, posta con forza dal D.Lvo. n. 231, di predisporre misure di prevenzione efficaci e coerenti all'assetto organizzativo dell'Ente nella sua progressiva evoluzione.

Così il presente Modello, unitamente ai principi etici che indirizzano l'attività della Società e delle sue società controllate nonché alle procedure attuative, è volto a definire regole di condotta e controlli capaci di prevenire la commissione dei reati indicati nel D. Lvo. n. 231 del 2001 e implementa, in modo coerente, l'attuale assetto organizzativo e funzionale del Gruppo Villa Maria spa nella sua funzione di holding operativa e di società preposta alla direzione e coordinamento di numerose società controllate.

Alla luce di tali considerazioni, e con l'obiettivo di garantire una sempre maggiore informazione e formazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori della Società e delle società controllate, si è confermata la pregressa impostazione del Modello elencando, in allegato, i reati presupposto, ma si è anche ritenuto opportuno riprendere le linee essenziali della disciplina posta dal D.L.vo. n. 231, al fine di poter dare ai Destinatari un quadro completo del regime cui essi devono attenersi.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001

1. Il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per reati indicati nel Decreto stesso (i cosiddetti "reati presupposto") e commessi, nel loro interesse o vantaggio:

(i) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero

(ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il Legislatore ha individuato diverse tipologie di reato che possono essere commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da persone fisiche ad esso riconducibili e da ciò consegue una responsabilità

diretta di quest'ultimo, parallela a quella cui è comunque soggetto la persona fisica che ha commesso il reato.

Infatti, la responsabilità dell'Ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore dell'illecito o quest'ultimo si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

2. L'Ente e, così, il Gruppo Villa Maria spa e le sue società controllate, può perciò essere chiamato a rispondere per i reati individuati nel Decreto e così per la commissione dei reati presupposto, tra i quali rientrano tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell'attività d'impresa, altre proprie delle criminalità organizzata, altre ancora certamente estranee all'operatività del Gruppo Villa Maria spa e progressivamente inseriti nell'alveo del Decreto, attraverso una serie di provvedimenti normativi che hanno arricchito lo spettro d'applicazione del Decreto stesso.

Come già anticipato, al fine di consentire ai Destinatari (come più innanzi definiti) di poter consultare un repertorio completo dei reati presupposto, i reati previsti dal D. Lgs. n.231 sono riportati sia tra le "Definizioni" sia nell'Allegato 1, a prescindere dalla loro potenziale coerenza all'attività svolta dalla Società e dalle società controllate dal Gruppo.

3. Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto, la Società è punibile se si sono verificate alcune specifiche condizioni precisate dal Decreto.

3.1. La prima condizione è costituita dal fatto che il reato sia stato commesso da un soggetto qualificato per il suo rapporto con la Società e, in particolare, da una persona fisica in "posizione apicale" e, così, da persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della Società e da soggetti loro "subordinati", ovvero soggetti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale. Specificatamente, appartengono a questa categoria i dipendenti e quei soggetti che, pur non essendo dipendenti, operano sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali.

Più innanzi, nel paragrafo dedicato alle "Definizioni", sono individuati, con esattezza, i Destinatari del presente Modello e, perciò, coloro che

sono soggetti alla sua puntuale applicazione, ma si desidera sottolineare come sia una precisa volontà della Società quella di far sì che il Modello sia patrimonio della stessa in tutte le sue articolazioni, in quanto esso rappresenta anche l'insieme dei principi etici e delle regole di correttezza cui devono attenersi tutti coloro che operano in Gruppo Villa Maria spa o nelle società da questa controllate o, comunque, agiscono nel loro interesse.

3.2. La seconda condizione è che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente che, dunque, deve averne tratto un beneficio, anche solo indiretto o potenziale.

Infatti, perché possa essere contestata ad un Ente la commissione di un reato presupposto con la conseguente responsabilità, è necessario che il comportamento tenuto dal soggetto qualificato sia volto a perseguire o l'"interesse" dell'Ente, indipendentemente dall'effettivo conseguimento dell'obiettivo prefissato o il "vantaggio" dello stesso che si configura quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo o, comunque, un beneficio. L'illiceità della condotta prescinde, infatti, dall'effettività del "vantaggio", essendo sufficiente il solo "interesse" perseguito per inferire la responsabilità dell'Ente.

3.3. Le terza condizione per l'imputabilità del reato all'Ente è che lo stesso non possa dimostrare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire il reato contestato, al punto di poter dar conto che il reato è stato commesso dal soggetto qualificato, eludendo dolosamente le misure di prevenzione adottate dall'Ente attraverso il Modello;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e pienamente legittimato a verificare sia l'efficacia del Modello, ai fini di prevenire la commissione dei reati presupposti, sia l'effettiva attuazione del Modello stesso da parte dell'Ente.

4. Il presente Modello è volto appunto a soddisfare quest'ultima condizione e a tal fine si è proceduto a:

4.1 individuare le aree d'attività più sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. n.231/2001, alla luce di una valutazione dei rischi che ha tenuto conto delle modifiche organizzative dell'assetto del Gruppo a far tempo dalla prima

adozione del Modello.

In quest'ottica, sono state individuate, quali aree maggiormente sensibili, quella amministrativa, intesa in senso lato, quella avente ad oggetto i rapporti con gli Enti e così, sotto un profilo più generale, i rapporti con la Pubblica amministrazione (considerato altresì che la gran parte delle strutture sanitarie sono accreditate con il SSN) e quella avente ad oggetto la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4.2. specificare i principi ispiratori delle condotte da tenersi nella Società, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle aree più sensibili e con la consapevolezza che a tali principi si accompagnano e devono accompagnarsi, per quanto possibile, procedure di gruppo capaci di dare attuazione alle regole d'ordine generale e di garantire un adeguato controllo del rispetto delle stesse. A questo riguardo, il Gruppo Villa Maria spa ha già adottato numerose procedure soggette a personalizzazione ed attuazione da parte delle società controllate, tra le quali si ricordano, tralasciando quelle più direttamente riferibili all'implementazione del sistema qualità, le procedure "Fatturazione attiva", "Amministrativo contabile", "Redazione Bilanci", "Finanziario", "Gestione sistema informatico", "Gestione Salute e Sicurezza Lavoro", "Approvvigionamento", "Gestione e smaltimento rifiuti". Al di là di ciò, ed a conferma della valenza etica del presente Modello, largo spazio è stato dedicato ai rapporti con gli utenti e, principalmente, ai rapporti con i pazienti che afferiscono alle strutture sanitarie.

4.3. attribuire al Modello un'efficacia non limitata all'operatività interna alla Società ed al Gruppo ma tale da incidere anche nei rapporti tra questa ed i terzi fornitori, consulenti o partners, al fine di favorire la diffusione della consapevolezza che l'operare con il Gruppo Villa Maria spa, a qualsiasi livello, comporta sia la conoscenza che il rispetto del Modello,

4.4. designare un Organismo di Vigilanza, competente ed autonomo, preposto a vigilare sulla corretta attuazione del presente Modello ed al quale devono rapportarsi amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della Società. A questo riguardo, ed al di là di una revisione della composizione dell'Organismo, si ritiene opportuno confermare l'indirizzo assunto nel 2005 volto a far sì che ciascuna società controllata non di piccola dimensione designi un proprio Organismo di Vigilanza con una composizione analoga a quello nominato dalla Società, affinché, ad una omogeneità di indirizzi e di protocolli operativi, si accompagni un'uniformità nei controlli e nella

vigilanza, fermo restando che le società controllate potranno comunque istituire Organismi di Vigilanza con una diversa composizione e che nelle società controllate di piccola dimensione le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dalla direzione della società stessa,

4.5. attribuire all'Organismo di vigilanza della Società anche la funzione di riferimento operativo degli Organismi di vigilanza delle società controllate, in coerenza a quanto già riferito nel riprendere l'esperienza maturata dall' Organismo della Società fin dalla sua prima istituzione,

4.6. precisare un idoneo sistema sanzionatorio in caso di violazione del Modello, pur con la consapevolezza dei limiti, posti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, alla capacità della Società di adottare un proprio sistema idoneo a reprimere e sanzionare comportamenti ritenuti illeciti o, comunque, meritevoli di sanzione da parte della Società stessa,

4.7. indicare gli strumenti, e le connesse responsabilità, idonei non solo a diffondere la conoscenza del Modello ma a rafforzare la formazione dei Destinatari al fine di favorire la diffusione di una cultura aziendale fondata su responsabilità e controlli affinché ciascun soggetto all'interno dell'azienda prenda consapevolezza della responsabilità del proprio ruolo;

DEFINIZIONI

ATTIVITÀ – Si intende qualsivoglia condotta tenuta dai Destinatari nello svolgimento dei compiti ad essi riservati dalla legge o ad essi assegnati sulla base del contratto di lavoro o dei rapporti contrattuali in essere attraverso i quali sono stati attribuiti loro, in relazione alle funzioni espletate, specifici incarichi.

ATTIVITÀ SENSIBILI: sono le attività svolte dalla Società nel cui ambito sussiste il maggior rischio, anche potenziale, di commissione dei reati di cui al D. Lvo n. 231 con la precisazione che non tutti i reati previsti dal Decreto afferiscono ad un'area sensibile, essendo la loro possibile commissione del tutto avulsa dell'operatività aziendale e così dall'Attività.

In particolare l'analisi dei rischi che ha preceduto l'elaborazione e l'aggiornamento del presente Modello hanno consentito di individuare le seguenti aree come aree/attività maggiormente sensibili: "Amministrazione della società", "Rapporti con gli Enti", "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

CARTA DEI SERVIZI – Si intende il documento in cui trovano descrizione i servizi offerti dalla Struttura sanitaria e le modalità organizzative di erogazione delle prestazioni. Assume inoltre il carattere di strumento di conoscenza per l'Utente.

DESTINATARI – si intendono i soggetti di cui all'art. 5 del D.lvo n. 231/2001 e così le *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"* e le *"persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti"* di cui sopra. Per soggetti da considerarsi in posizione apicale ai sensi del disposto dell'art.5, lett a) del D.lvo n. 231/2001, si intendono, oltre agli amministratori della Società, i Dirigenti della stessa, i Delegati alla tutela della salute e della sicurezza e, comunque, i soggetti preposti alla Direzione di unità organizzative, intendendosi per tali, con riferimento alle società controllate che svolgono prestazioni sanitarie, il Direttore sanitario della Struttura ed i Responsabili delle Unità operative nei quali è articolata l'attività sanitaria della Struttura.

Si intendono inoltre quali Destinatari del presente Modello anche:

a) i professionisti che, in forma individuale o quali componenti un'Associazione professionale o un'Equipe professionale, erogano prestazioni nell'interesse della Società, essendo inseriti nell'assetto organizzativo dell'azienda,

b) i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui la Società affida, in via continuativa, lo svolgimento di specifici servizi di sua competenza e la cui attività è, di conseguenza, pienamente inserita nell'organizzazione stessa della Società,

c) i soggetti che operano in qualità di titolari di contratti di collaborazione nel caso in cui la finalizzazione della prestazione dovuta comporti un loro significativo inserimento nell'organizzazione aziendale.

Sono invece esclusi dalla definizione di "Destinatari" i professionisti che svolgono un'attività professionale in modo non continuativo a prescindere dal ruolo di direzione funzionale ad essi riservato nell'organizzazione sanitaria dell'attività, in quanto non soggetti alla direzione e vigilanza delle figure di cui all'art. 5, lett. a), del D.Lvo n. 231/2001.

ENTE DI PICCOLA DIMENSIONE –

Si intendono, per quanto attiene alle società controllate che erogano prestazioni sanitarie, le società che gestiscono strutture sanitarie con meno di 90 posti letto, ove per disposizione normativa – DPCM 27.06.86 e successive leggi regionali di attuazione – le funzioni di Direttore Sanitario siano attribuibili anche al responsabile del raggruppamento di "unità funzionali". Ciò conformemente a quanto indicato dalla nell'aggiornamento delle Linee Guida per l'adozione del Modello Organizzativo e Gestionale proposto dall'AIOP nel febbraio 2014 ed attualmente in fase di approvazione. Ugualmente è ente di piccola dimensione la società controllata caratterizzata da semplicità della struttura e dell'organizzazione interna.

A questo riguardo, sono qualificati come Ente di piccola dimensione le società controllate dal Gruppo Villa Maria, al momento dell'approvazione del presente Modello, elencate nell'Allegato III.

INTERESSE – Si intende l'interesse della Società che si realizza quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorirla, indipendentemente dall'effettivo conseguimento dell'obiettivo

prefissato. Nell'ottica dell'operatività di gruppo, qualora il reato venga commesso da un Destinatario appartenente ad una società controllata, l'interesse può essere rilevante, e perciò significativo ai fini dell'applicazione del disposto del D.Lvo n. 231, quale interesse di gruppo.

MODELLO – Si intende il complesso di principi etici e organizzativi, gestionali e di controllo che deve indirizzare l'attività della Società e regolare i comportamenti posti in essere dalla Società, dai Destinatari in posizione apicale o da loro sottoposti. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è funzionale all'attuazione del disposto del D.Lvo n.231 del 2001 e rappresenta il Modello di riferimento per le società controllate nonché il Modello delle stesse nel caso in cui non abbiano adottato un proprio e specifico Modello. Quando non diversamente specificato, il riferimento al Modello deve intendersi sia al Modello qui approvato sia alle Procedure operative adottate in attuazione dello stesso sia alle Procedure di Gruppo adottate dal Gruppo Villa Maria S.p.a.

ORGANISMO DI VIGILANZA – Si intende l'Organo nominato dalla Società, in attuazione del D.lvo n. 231 del 2001 costituito in forma collegiale, preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del Modello da parte della stessa e delle società controllate. L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli organi di gestione, controllo e revisione contabile della Società, è composto anche da soggetti inseriti nell'organizzazione aziendale al fine di poter recepire e riscontrare con immediatezza le indicazioni e i controlli dell'Organismo ed è presieduto da una persona che, per la sua professionalità e correttezza morale, assicuri l'indipendenza dell'Organismo stesso.

L'Organismo è destinatario di un budget di spesa, il cui utilizzo non è soggetto ad alcun condizionamento da parte della Società.

PROCEDURE O PROTOCOLLI DI GRUPPO – Si intendono le procedure di gruppo volte a disciplinare aree di attività delle società controllate con riferimento alla gestione centralizzata delle stesse da parte del Gruppo Villa Maria S.p.a., coerentemente alle procedure adottate ed al Modello, essendo le Procedure di Gruppo componenti essenziali del Modello stesso.

REATI – Si intendono i reati presupposto di cui al D.Lvo. n. 231, così come arricchito dalla sua formulazione originaria grazie ai seguenti emendamenti:

- Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25 bis "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo";
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25 ter "Reati Societari";
- Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico";
- Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25 quinquies "Delitti contro la personalità individuale";
- Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25 sexies "Abusi di mercato";
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 quater.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25 septies, in seguito sostituito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro";
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25 octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita";
- Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 ter "Delitti di criminalità organizzata";

- Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha modificato l'art. 25 bis in "Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" e introdotto l'art. 25 bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25 novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore";
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25 novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria";
- Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 121, che ha rinumerato l'art. 25 novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" in art. 25 decies ed ha introdotto l'art. 25 undecies "Reati ambientali".
- Decreto legislativo 16 Luglio 2012, n.109, che ha introdotto l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";.
- Legge 6 Novembre 2012, n.190 che, oltre a modificare talune disposizioni del codice penale richiamate dal d.lgs. 231/01, ha inserito in quest'ultimo provvedimento i seguenti illeciti:
 - a) Corruzione tra privati (art. 25-ter);
 - b) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25).

RESPONSABILITÀ. La configurabilità di una responsabilità in capo alla Società si ha quando il reato è stato commesso da un Destinatario in posizione apicale nell'interesse o a vantaggio della Società stessa e quest'ultima non è in grado di dimostrare d'aver efficacemente attuato il Modello per prevenire reati della specie di quello verificatosi.

SOCIETÀ. Si intende il soggetto di diritto che ha adottato il presente Modello. Quando non diversamente specificato, il riferimento alla Società è da intendersi al Gruppo Villa Maria spa nonché a ciascuna società controllata.

SOCIETÀ CONTROLLATA. Si intende una società soggetta alla direzione e coordinamento del Gruppo Villa Maria S.p.a. e comunque soggetta al controllo della stessa ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2359 c.c.. Al momento dell'approvazione del Modello come aggiornato, il Gruppo Villa Maria è articolato come illustrato nell'Allegato II.

SOGGETTI APICALI. Si intendono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia funzionale (presidi ospedalieri), nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società. Sono, inoltre, assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione della Società.

SOGGETTI SUBORDINATI. Si intendono i soggetti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei Soggetti in posizione apicale.

STRUTTURA. Si intende il complesso aziendale preposto all'erogazione di prestazioni sanitarie gestito dalle società controllate elencate nell'allegato IV.

TERZO. Si intende qualsivoglia persona, fisica o giuridica, tenuta ad adempiere ad una prestazione d'interesse per la Società e non qualificabile come Destinatario. Sono Terzi anche i professionisti che collaborano con la Società pur senza assumere la qualifica di Destinatario

UTENTE. Si intende qualsivoglia persona fisica che usufruisce delle prestazioni e dei trattamenti sanitari erogati dalla Struttura.

VANTAGGIO. Si intende il beneficio, economico o di altra natura (anche solo d'immagine o reputazionale), tratto dalla Società o che quest'ultima avrebbe potuto trarre, grazie al reato commesso dal Destinatario

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'

1. La Società e le sue controllate operano attraverso una chiara definizione delle responsabilità attribuite al personale ed ai collaboratori e delle linee di dipendenza fra le posizioni organizzative volte ad assicurare la rispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalla formalizzazione dell'organizzazione.

L'assetto complessivo del gruppo è descritto nell'Allegato II.

In particolare, l'assetto organizzativo della Società ed ogni società del gruppo è rappresentato nei seguenti documenti:

-organigramma aziendale;

-sistema di deleghe conferite con delibera del Consiglio di Amministrazione, avendo particolare riguardo all'amministrazione ordinaria disgiuntamente dalla straordinaria, alle specifiche competenze ed all'osservanza delle procedure e linee di gruppo,

- sistema di procedure di cui la Società e perciò il gruppo si è dotato, per la gestione dei processi aziendali. Tali procedure hanno le seguenti caratteristiche.

a) adeguata diffusione nell'ambito delle società controllate, al management ed al personale direttamente coinvolto dall'oggetto della procedura, chiamate a personalizzarle in ragione delle peculiarità del loro operare e a dare alle stesse piena ed efficace attuazione, in un rapporto costante con la funzione della Società preposta a tali tematiche,

b) tracciabilità delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione grazie anche al supporto di un sistema informativo nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute.

c) oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali.

2. Le principali Procedure di gruppo che oggi regolamentano l'operatività della Società e del gruppo e che sono state validate dall'Organismo di Vigilanza e debitamente personalizzate dalle società controllate sono le seguenti:

- Fatturazione attiva;
- Amministrativo-contabile;
- Redazione bilanci;
- Finanziario;
- Gestione sistema informativo;
- Gestione salute e sicurezza lavoro;
- Approvvigionamento;
- Gestione sistema ambientale.

**LA FORMAZIONE DEL MODELLO NEL RISPETTO DEI CRITERI POSTI DAL
D.LVO. N. 231 DEL 2001**

1. Il Modello adottato dalla Società è stato elaborato tenendo conto della struttura e dei rischi specifici derivanti dalle Attività concretamente svolte dalla Società e complessivamente dal Gruppo nelle sue diverse articolazioni soggettive.

Il Modello approvato dalla Società si presenta così come un complesso unitario a valenza generale e speciale e, perciò, di immediata lettura e consultazione, nel cui ambito si è anche preferito evitare riferimenti diretti alle misure di prevenzione funzionali ai diversi e specifici reati presupposto e, così, frazionare lo svolgimento dell'Attività aziendale, in quanto ciò non avrebbero corrisposto adeguatamente all'effettiva operatività della Società.

In considerazione di ciò, la Società ha considerato come particolarmente rilevanti i reati presupposto che afferiscono, direttamente o indirettamente, all'attività amministrativa della Società stessa (e perciò, a titolo esemplificativo, reati societari, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati connessi nei rapporti con gli Enti), ai reati connessi ai rapporti con gli Enti ed ai reati in tema di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente.

Di converso, un ampio spazio è dedicato all'operatività dei Destinatari del Modello ed ai rapporti tra essi e la Società nonché ai rapporti tra la Società ed i Terzi, al fine di dar conto di regole che devono indirizzare l'agire dei Destinatari e le relazioni tra essi ed i Terzi, in ragione anche della valenza etica del presente Modello e che, in un certo senso, percorrono orizzontalmente tutta l'Attività; regole volte a prevenire non solo la commissione di specifici reati presupposto ma a garantire l'eticità della condotta della Società nella sua organizzazione interna e nel suo operare sul mercato.

2. La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una completa analisi dei rischi e cioè da un'analisi circostanziata dei processi e delle Attività della Società e tale analisi ha evidenziato:

- Le Attività e le aree a rischio,
- Le possibili modalità di attuazione degli illeciti,
- Le misure di prevenzione già in atto,

- Le misure di prevenzione da adottare in quanto volte a ridurre ulteriormente il rischio di reato.

L'indagine è stata eseguita mediante la raccolta di una serie di informazioni sia tramite incontri diretti con i soggetti apicali, sia tramite l'analisi delle procedure già adottate dalla Società.

3. Il Modello qui adottato risponde perciò, compiutamente, non solo alle peculiarità della Società e del suo assetto organizzativo ma anche alle esigenze poste dal Decreto. Nella Parte Seconda del Modello sono precisati i Principi Generali che devono indirizzare l'attività della Società e dei Destinatari ma, in sintesi, il Modello soddisfa alla necessità di:

I) delineare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di un assetto organizzativo volto ad individuare i soggetti attivi di ogni operazione, che garantisca la piena applicazione del principio di separazione delle funzioni e che documenti i controlli effettuati con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle aree più sensibili,

II) indicare le basi di specifiche procedure, tenendo conto di quelle già in essere, capaci di dare attuazione alle regole d'ordine generale previste nel Modello e, così, di garantire un adeguato controllo del rispetto delle stesse, attraverso, in particolare,

a) la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante e la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni, attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione stessa (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

b) l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e, perciò, la definizione delle responsabilità delle diverse Attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;

c) l'attribuzione ai Destinatari di poteri coerenti con le responsabilità organizzative grazie anche ad una precisa e responsabile assegnazione di deleghe, ad evitare sovrapposizioni di ruoli e elusioni di responsabilità;

d) l'assicurare un'evidenza scritta di tutte le operazioni svolte ed il conservare la documentazione pertinente, a cura del Responsabile della funzione interessata alle stesse;

e) il monitoraggio e la connessa verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello ai fini del suo aggiornamento periodico, in ragione sia delle modifiche normative eventualmente intervenute sia delle esigenze emerse in sede d'applicazione dello stesso, assumendo il Modello come uno strumento dinamico di controllo;

f) la diffusione del Modello ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure adottate,

g) l'attribuzione al Modello di un'efficacia non limitata all'operatività della Società ma tale da incidere anche nei rapporti tra questa ed i Terzi fornitori, appaltatori di opere e servizi, collaboratori e consulenti, al fine di favorire la diffusione della consapevolezza che l'operare con la Società, a qualsiasi livello, comporta sia la conoscenza che il rispetto del Modello,

III) definire i requisiti soggettivi e le funzioni di un Organismo di Vigilanza, che deve operare in autonomia e indipendenza, con professionalità, continuità di azione e conoscenza dei percorsi aziendali, precisando altresì gli obblighi di informazione nei confronti dello stesso Organismo, affinché esso sia posto nelle condizioni di poter vigilare effettivamente sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.;

IV) delineare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure di prevenzione indicate nel Modello, pur con la consapevolezza dei limiti, posti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, alla capacità della Società di adottare un proprio sistema idoneo a reprimere e sanzionare comportamenti ritenuti illeciti o, comunque, meritevoli di sanzione da parte della Società stessa.

4. Il Modello qui adottato costituisce, perciò, il cuore dell'attività di prevenzione che la Società deve attuare per andare esente da responsabilità derivante dalla commissione di reati da parte dei Destinatari, con l'avvertenza che il Decreto disciplina altresì il regime della responsabilità della Società nel caso di sue vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, assumendo come regola generale che alle sanzioni pecuniarie inflitte sono applicati i principi codicistici sulla

responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

PARTE SECONDA

- TITOLO I -

PRINCIPI GENERALI

I.1. La Società si impegna ad operare ad ogni livello, in piena conformità a quanto previsto nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo atto a prevenire la commissione dei reati presupposti previsti dal D. Lvo. n. 231 e ad esercitare il suo potere di direzione e coordinamento dell'attività delle società controllate affinché queste ultime osservino quanto in esso previsto.

I.2. I principi contenuti nel Modello costituiscono, altresì, regole etiche che devono improntare l'attività della Società, delle società controllate e di tutti i Destinatari a qualsiasi livello, ma devono soprattutto indirizzare l'operato dei Destinatari in posizione apicale, stante non solo la loro maggiore responsabilità ma anche il loro essere punto di riferimento gestionale e organizzativo per gli altri Destinatari.

I.3. Tutti i Destinatari che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nella Società e nelle società controllate sono tenuti a conoscere, rispettare e far rispettare il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo

I.4. L'attività esercitata dai Destinatari nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, deve essere espletata nell'esclusivo interesse del Gruppo, non essendo conformi all'interesse dello stesso, atti o comportamenti che configurano violazioni del Modello o che, pur svolti per perseguire un interesse o un vantaggio per la Società o le società controllate configurino fattispecie di reati o di atti illeciti.

I.5. La Società si impegna affinché il sistema di controllo adottato dalla stessa e dalle società controllate garantisca il pieno rispetto dei seguenti principi:

- a) le responsabilità di gestione siano debitamente formalizzate,
- b) il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate a ciascun Amministratore o Direttore o Procuratore,
- c) la separazione delle funzioni sia tale da escludere l'identità fra

coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i necessari controlli,

- d) i processi che hanno portato alla formazione di una decisione siano adeguatamente documentati e tracciati,
- e) la documentazione, anche istruttoria, che ha portato alla formazione della decisione sia adeguatamente archiviata,
- f) i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano facilmente monitorati,

I.6 Nel definire la propria struttura organizzativa e funzionale, la Società e le società controllate ottimizzano l'impiego delle risorse umane, acquisendole ed impegnandole secondo criteri basati sul merito e senza alcuna discriminazione di sesso, religione, nazionalità, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva.

I.7. Le Società controllate sono tenute ad adottare e, comunque, ad osservare i protocolli operativi adottati dalla Società, ferma restando la loro autonomia nel discostarsi dagli stessi, adottando specifici protocolli operativi, a fronte di motivazioni radicate sulla peculiarità dell'assetto amministrativo e organizzativo delle stesse. Tali motivazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Destinatario responsabile dell'attività amministrativa del Gruppo Villa Maria S.p.a..

L'adozione da parte della Società di procedure di Gruppo configura un obbligo per le Società controllate di dare piena attuazione alle stesse e perciò un dovere per gli amministratori di verificarne l'implementazione ed il pieno rispetto, essendo questa una condizione essenziale per il riscontro continuativo dell'attuazione del Modello.

I.8. I Destinatari sono tenuti ad osservare le determinazioni assunte dagli organi di controllo e revisione della Società nonché le disposizioni dettate dalle Autorità regolatrici esterne nelle materie e per le funzioni da esse esercitate, nel rispetto della normativa vigente e nei settori connessi con la propria attività.

I.9. I Destinatari nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, devono agire nell'esclusivo interesse del Gruppo, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa, anche solo potenzialmente, essere ravvisata una loro situazione di conflitto di interessi con quello del Gruppo, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti.

I.10. E' dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Modello, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per

chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso.

I Destinatari sono altresì tenuti ad aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente rispetto ai compiti cui essi sono preposti.

La Società assicura la formazione dei Destinatari con riferimento alla corretta attuazione del Modello, distinguendo i corsi formativi in ragione delle diverse aree di rischio. La partecipazione dei Destinatari ai programmi di formazione è obbligatoria, essendo a tal fine previsti controlli sull'effettiva partecipazione dei Destinatari stessi.

I.11. Al fine di dare piena efficacia al Modello e di corredare la sua applicazione con un adeguato apparato sanzionatorio che ne consenta una piena attuazione, i Destinatari sono informati del fatto che la loro collaborazione con la Società e le società controllate presuppone inderogabilmente non solo la piena conoscenza del contenuto del Modello ma anche la consapevolezza che la violazione dello stesso configura una violazione degli impegni assunti nel lavorare e collaborare con la Società e le società controllate e comporta la conseguente applicazione di misure disciplinari e sanzionatorie di diverso contenuto a seconda del rapporto in essere.

I.12. Fermo restando quanto sopra precisato, i Destinatari preposti ai procedimenti preordinati alla stipula di contratti di qualsiasi natura o al conferimento di incarichi professionali per conto della Società e delle società controllate, improntano i procedimenti negoziali nel rispetto delle Procedure di Gruppo ed alla luce dei principi e dei criteri posti a garanzia della scelta del contraente.

I.13 La Società opera affinché i Terzi assumano come loro dovere nei rapporti con la Società stessa l'osservanza del Modello e a far sì che la violazione del Modello da parte del Terzo contraente comporti, nei rapporti contrattuali che saranno definiti, la risoluzione del rapporto contrattuale, a meno che non venga posto immediato rimedio alla violazione stessa, nonché il pieno diritto della Società di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti allorché sia lesa la sua immagine ed onorabilità.

I.14. La Società non tollera alcuna forma di regalia o di favore, che sia finalizzata al conseguimento, da parte dei Terzi, di trattamenti di vantaggio o comunque di facilitazione nello svolgimento delle procedure di selezione per la scelta del contraente nonché nell'esecuzione del contratto. Tale principio è riferito sia ai regali promessi o offerti sia a quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di utilità o vantaggio per la Società medesima e/o i Destinatari.

I.15. Il Modello ed i protocolli operativi sono volti a garantire il rispetto dei principi etici che indirizzano l'attività della Società e delle società controllate ed a prevenire la commissione dei reati di cui all'allegato II.

- TITOLO II -

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

II.1. L'assetto amministrativo della Società ed il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno devono essere coerenti con le responsabilità assegnate e, così, con le funzioni svolte da ciascun Destinatario.

La conoscenza dell'assetto delle deleghe e delle funzioni è garantita sia dalla formalizzazione dei livelli di dipendenza gerarchica attraverso organigrammi periodicamente aggiornati sia da strumenti di comunicazione e conoscenza coerenti con le prescrizioni di legge (es. procure ed iscrizioni nel registro delle imprese).

II. 2. La Società garantisce l'applicazione del principio della separazione delle funzioni e perciò l'effettuazione di un'operazione deve essere condotta da un Destinatario diverso da chi l'autorizza, la contabilizza o la controlla, affinché non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti dei Terzi e chi dispone il pagamento.

In particolare, considerato che nessun Destinatario può gestire in autonomia un intero processo che si concluda con l'assunzione di oneri da parte della Società o pagamenti a favore di Terzi, ogni procedura amministrativa e, così, il percorso di avvio, esecuzione e conclusione di un'Attività, deve essere suddiviso in fasi, escludendo che più fasi della medesima procedura siano di competenza del medesimo Destinatario.

II.3. Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato ed essere soggetto alla possibile verifica di altri Destinatari.

II.4. Ogni operazione che comporti l'utilizzo o la destinazione di risorse finanziarie o l'assunzione di impegni da parte della Società deve essere motivata dal Destinatario responsabile della funzione interessata all'operazione stessa.

II.5. I Destinatari coinvolti in procedure che comportino l'adozione di provvedimenti o anche di meri atti prodromici o comunque rilevanti nell'ambito di processi decisionali aventi incidenza sulla amministrazione della Società, devono far sì che gli atti stessi siano sempre verificabili nel loro percorso formativo ed abbiano contenuti coerenti e congrui rispetto all'Attività che si intende intraprendere o che si sia già intrapresa.

II.6. Al fine di garantire che l'amministrazione della Società sia tenuta nel rispetto dei requisiti di veridicità, accessibilità e completezza della documentazione, ogni atto rilevante a fini amministrativi deve consentire sia l'immediata individuazione del Destinatario responsabile dello stesso sia la riconducibilità dell'atto al provvedimento deliberativo dell'Organo amministrativo o del Destinatario responsabile della funzione competente.

Per ogni operazione deve perciò essere assicurata, riassuntivamente:

- a) la coerenza della stessa rispetto al budget approvato dalla Società, fermo restando che eventuali scostamenti devono essere motivati dal Destinatario che propone lo scostamento,
- b) l'agevole individuazione delle motivazioni sottese alle spese disposte ed ai pagamenti effettuati,
- c) la sussistenza di un contratto o di un ordine a supporto del pagamento,
- d) l'agevole ricostruzione del procedimento che ha originato l'operazione, compresi gli atti che hanno condizionato la decisione finale, così da individuare con immediatezza i ruoli e le responsabilità dei diversi Destinatari intervenuti nel suo svolgimento e garantire la tracciabilità dell'intero processo formativo della decisione o dell'atto,
- e) la sottoscrizione di ogni documento da parte del Destinatario che l'ha formato,
- f) la corrispondenza di ciascuna registrazione con la documentazione di supporto che i Destinatari incaricati sono tenuti a conservare.

II.7. I Destinatari, indipendentemente dall'incarico ricoperto o dalla funzione espletata, qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili, sono tenuti ad informare tempestivamente i Responsabili della funzione amministrativa e della funzione interessata, i quali sono tenuti a comunicare al Destinatario che ha fatto la segnalazione, le iniziative intraprese al fine di porre rimedio al fatto riscontrato nonché l'Organismo di Vigilanza.

II.8. Al fine di prevenire la commissione di reati presupposto riconducibili all'area amministrazione, il Gruppo ha adottato, tra le altre, le Procedure "Fatturazione attiva", "Amministrativo contabile", "Redazione bilanci", "Finanziario" e nell'ambito dell'organizzazione e controllo dell'amministrazione della Società si individuano le seguenti specifiche aree a maggior rischio già presidiate dalla Società con specifiche procedure anche di Gruppo.

II.9. Il sistema di amministrazione e contabilità adottato dalla

Società deve garantire la registrazione di ogni operazione di natura economico-finanziaria, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità disciplinati dalle norme generali e speciali in materia.

In particolare, ogni registrazione contabile deve essere effettuata in modo tale da consentire la tracciabilità ed il controllo della veridicità della stessa, in ordine alla causa che l'ha determinata ed alla legittimazione del soggetto destinatario della prestazione di cui alla registrazione.

II.10. A tal fine, è fatto divieto

- dar corso a pagamenti in contanti, salvo che via sia espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa;
- di trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche denaro contante quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa;
- emettere assegni bancari per importi pari o superiori a quello previsto dalla vigente normativa che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven"

II.11. Nell'ambito dell'organizzazione e controllo dell'amministrazione della Società al fine, soprattutto, di prevenire la commissione di reati a valenza societaria, si individuano le seguenti specifiche aree a maggior rischio:

- a) Gestione della contabilità,
- b) Redazione di bilanci e rendiconti periodici e flussi informativi che devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria della Società, essendo il Destinatario preposto all'amministrazione tenuto a garantire una facile accessibilità alla contabilità sociale affinché gli organi preposti al controllo ed alla revisione possano assolvere agevolmente alla loro funzione,
- c) Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale ed i Revisori al fine di garantire agli stessi facilità d'accesso alle informazioni richieste e così facilità di svolgimento delle funzioni ad essi

- riservate dalla legge,
- d) Gestione degli adempimenti giuslavoristici e fiscali,
 - e) Gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale,
 - f) Gestione dei rapporti con gli enti preposti al controllo di qualità.

Si precisa che le aree nelle quali i Destinatari in posizione apicale dovranno soprattutto dar corso a percorsi chiaramente leggibili e verificabili sono le seguenti:

- a) Flussi finanziari,
- b) Formazione del bilancio,
- c) Acquisto di beni e servizi,
- d) Negoziati con Enti per l'erogazione di prestazioni,
- e) Organizzazione di convegni e congressi,
- f) Donazioni, atti di liberalità, sponsorizzazioni, borse di studio,
- g) Consulenze.

II.12. I Destinatari devono sempre tenere un comportamento collaborativo in tutte le attività finalizzate alla formazione dei report periodici richiesti dalla Società capo gruppo sia del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di assicurare un'informazione continua, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale sia da parte dell'organo di controllo della società stessa sia da parte del Controllo di gestione della Società controllante

II.14. Le procedure di verifica e controllo interno, preordinate al riscontro della conformità degli adempimenti contabili e fiscali alla normativa generale e speciale vigente in materia ed alle direttive interne della Società, sono costituite dal complesso delle Attività finalizzate ad accertare, nelle fasi di svolgimento procedurale e decisorie, i rischi patrimoniali ai quali la Società è esposta e ad adottare idonee iniziative dirette al loro contenimento.

II.15. I Destinatari sono tenuti ad osservare le determinazioni assunte dagli organi di controllo e revisione della Società nonché le disposizioni dettate dalle Autorità regolatrici esterne nelle materie e per le funzioni da esse esercitate, nel rispetto della normativa vigente e nei settori connessi con la propria attività.

II.16. Fermo restando quanto sopra precisato, i Destinatari preposti ai procedimenti preordinati alla stipula di contratti di qualsiasi natura

o al conferimento di incarichi professionali per conto della Società, improntano i procedimenti negoziali nel rispetto delle Procedure di Gruppo, alla ricerca della massima efficienza per la stessa, alla luce dei principi e dei criteri posti a garanzia della scelta del contraente e nel rispetto dell'interesse pubblico cui è comunque indirizzata l'attività sanitaria svolta dalla gran parte delle Società controllate.

II.17. Fatta salva l'eventualità di scelte motivate da particolari competenze professionali o da peculiarità della fornitura che comportano l'avvalersi di specifici fornitori o di fornitori abituali già selezionati, i Destinatari devono procedere alla selezione e scelta del Terzo contraente accertando, per quanto possibile, l'onorabilità e affidabilità del contraente attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, con particolare riferimento ad eventuali condanne per i reati di cui al D,Lvo n.231 assicurando ad ogni potenziale fornitore pari opportunità, grazie all'adozione di criteri valutativi oggettivi, trasparenti e documentalmente riscontrabili.

II.17.1. In particolare la Società adotta criteri di valutazione comparativa idonei ad individuare il miglior contraente in ragione del miglior prezzo o dell'offerta più vantaggiosa sotto una pluralità di profili quali:

- a) la congruità delle risorse umane e degli specifici profili rispetto all'Attività da svolgere,
- c) le condizioni già ottenute per analoghe forniture, lo specifico *Know How* acquisito, la progettualità nella gestione della fornitura o nella realizzazione dell'opera,
- d) le specifiche certificazioni di settore e di processo.

Fermi restando i principi di cui sopra, la Società procede agli acquisti avvalendosi del Destinatario responsabile degli acquisti sia esso un preposto dalla Società controllante o da Società consortile di Gruppo ed attivando un sistema di selezione, autorizzazione e controllo.

II.17.2. La selezione del fornitore è svolta attraverso una comparazione delle offerte in accordo ai principi sopra richiamati, si conclude con una proposta di acquisto vistata dal Destinatario preposto all'amministrazione.

L'autorizzazione all'acquisto è affidata a Destinatario diverso da quello che ha proceduto alla selezione del fornitore. L'autorizzazione deve fare espresso riferimento alle conclusioni del Destinatario che ha proceduto alla selezione: a questo riguardo è sufficiente la dizione "su

proposta di ...”.

II.17.3 L’approvvigionamento di beni e servizi è regolato da contratto ovvero ordine scritto, con chiara indicazione del prezzo del bene o del corrispettivo del servizio.

II.18. I consulenti sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e la loro individuazione è sempre motivata dalla funzione aziendale competente.

II.18.1. L’incarico consulenziale è conferito prima che l’attività sia svolta e prevede l’indicazione del contenuto della prestazione e del compenso che deve essere coerente rispetto alle prestazioni richieste e rese alla Società. La remunerazione di attività consulenziali deve sempre essere suffragata da documentazione attestante l’effettività della consulenza erogata.

II.19. Per le operazioni riguardanti l’attività di recupero dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, il responsabile della funzione opera affinché tali rapporti siano tenuti in modo trasparente, documentato e verificabile, grazie anche alla tracciabilità dei processi di monitoraggio del credito scaduto, di recupero crediti, ivi incluse eventuali transazioni extragiudiziarie, di autorizzazione ed emissione di note di credito.

II.20. Per le operazioni riguardanti la gestione della fiscalità e del contenzioso giudiziario, è previsto che sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l’oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare l’azienda o per coordinare l’azione di eventuali professionisti esterni. L’articolazione del processo deve garantire la segregazione funzionale tra: (i) coloro che hanno la responsabilità di gestire il contenzioso, anche mediante l’ausilio di legali esterni; (ii) coloro che hanno la responsabilità di imputare a budget le spese legali da sostenere; (iii) coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto delle deleghe di spesa e di poteri conferiti.

II.21. Le iniziative convegnistiche e/o congressuali promosse, co-promosse o anche solo sponsorizzate e/o patrocinate dalla Società devono essere motivate sotto un profilo scientifico-culturale e non costituire momento d’erogazione di regalie o attribuzione di benefici o utilità di qualsivoglia genere agli invitati.

In ragione di ciò, l’organizzazione di tali eventi, nelle diverse articolazioni con i quali possono essere organizzati o sostenuti, deve

essere preceduta da una relazione del Destinatario preposto a tale funzione nella quale si attesti la valenza scientifico-culturale dell'evento stesso nonché da una relazione del Destinatario dell'area amministrativa con la quale si accerti la congruità della spesa prevista.

II.22. Per le operazioni riguardanti la gestione delle attività di promozione e marketing, i protocolli di prevenzione prevedono che sia garantita la tracciabilità del processo di eventuale autorizzazione e sottoscrizione di contratti relativi a tutte le iniziative di promozione e marketing e che le attività siano verificate dai Direttori/responsabili di funzione indicati nelle deleghe interne, nelle procure e nelle procedure aziendali, in modo che sia assicurata la veridicità delle comunicazioni promozionali o di altro genere.

- TITOLO III -

RAPPORTI CON GLI ENTI

III.1. Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nella Società si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, così come determinate dalla contrattazione collettiva, dall'accordo nazionale per i medici libero professionisti, dai contratti in essere con i singoli sanitari o con le Associazioni o Equipages cui essi aderiscono, ad operare affinché sia evitato quanto non ammesso dalla legge in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie

III. 2. I Destinatari sono tenuti a mantenere un comportamento leale e trasparente con la Pubblica Amministrazione nel pieno rispetto della legge e favorendo qualsivoglia controllo e verifica venga disposta dalla Pubblica Amministrazione. A questo riguardo rientrano nella categoria "Pubblica Amministrazione" tutti quei soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio, intendendosi per funzione pubblica le attività disciplinate da norme di diritto pubblico e per pubblico servizio le attività disciplinate da norme di diritto pubblico ma caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica.

III 3. I rapporti con gli Enti sono tenuti nel rispetto della massima trasparenza e con modalità tali da prevenire la realizzazione di condotte illecite idonee a ledere l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione. In particolare è inibita qualsivoglia condotta ingannevole tale da condizionare o indurre in errore la Pubblica Amministrazione.

III. 4. Possono intrattenere rapporti con la PA esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società. I Destinatari autorizzati riportano il contenuto e l'esito degli incontri intrattenuti con rappresentanti della PA al responsabile gerarchico e funzionale.

A questo riguardo, la sottoscrizione di contratti con Enti pubblici (ASL, Regione, Università) deve essere preceduta dal visto, per un giudizio di congruità, del Destinatario responsabile del controllo di gestione ed approvata dal Presidente della Società o da un consigliere d'amministrazione munito di formale delega.

III.5. In ragione della specificità dell'oggetto della Società o, comunque, delle Società controllate che erogano prestazioni sanitarie ed in considerazione, tra l'altro, della continuità dei rapporti di queste ultime con le Regioni, le ASL, gli Enti ed i presidi ospedalieri, la Società individua quali aree a maggior rischio e perciò, come tali, quali aree nelle quali i Destinatari devono maggiormente vigilare in merito al rispetto del Modello:

- a) gestione dei rapporti con gli enti in sede di ottenimento, verifiche, modifiche, aggiornamenti delle autorizzazioni e degli accreditamenti,
- b) gestione dei rapporti con gli Enti nella contrattazione dei budgets annuali o pluriennali, nella negoziazione ed esecuzione dei contratti e delle convenzioni e nella trasmissione dei dati riferiti all'attività svolta,
- c) gestione dei rapporti con gli enti in sede di sperimentazioni gestionali,
- d) gestione dei rapporti con gli enti in occasione di forniture, anche reciproche, di servizi e di personale,
- e) gestione dell'attività di recupero crediti,
- f) gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute, della sicurezza ed igiene sul lavoro e della tutela ambientale,
- g) gestione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro con particolare riferimento al personale appartenente alle categorie protette,
- h) verifica delle condizioni d'assunzione o di conferimento di incarichi a personale straniero,
- i) gestione del contenzioso giuslavoristico, civile, penale ed amministrativo.

III.6. La Società ed i Destinatari sono tenuti, in particolare:

- a) a non erogare prestazioni non necessarie,
- b) a non fatturare prestazioni non effettivamente erogate,
- c) a non fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata all'Utente,
- d) a non erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri in quanto già ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero,
- e) a non duplicare la fatturazione per una medesima prestazione,

- f) a non omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

III.7. Il Destinatario preposto all'amministrazione e, nel caso, il Direttore sanitario, sono tenuti ad informare in modo continuo e puntuale gli amministratori della Società dell'andamento e dell'esito delle pratiche in essere con gli Enti e da loro rispettivamente curate.

III.8. I Destinatari si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti e ad adottare un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli Organi ispettivi e di controllo.

A tal fine è data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse alle autorità di vigilanza e il Destinatario responsabile incaricato, deve stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, da aggiornare in relazione agli sviluppi e all'esito della stessa. I verbali di qualsivoglia visita ispettiva o accertamento sono trasmessi all'Organismo di Vigilanza unitamente all'informativa redatta dal Destinatario.

III.9. E' vietato promettere, offrire o anche solo consegnare denaro, doni o altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti degli Enti e così della pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni, al loro coniuge o ai loro parenti o comunque familiari, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e, comunque, questi siano di modico valore.

III.10. E' vietato assumere alle dipendenze della Società ex dipendenti della Pubblica amministrazione preposti all'area amministrativa o comunque alla negoziazione di forniture, con la quale la Società ha intrattenuto rapporti, nei due anni successivi al compimento di un atto di competenza dei predetti soggetti.

III. 11. E' vietato aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da

qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche.

III.12. In caso di tentata concussione da parte di un funzionario pubblico, il Destinatario non deve dare seguito alla richiesta e deve informare con immediatezza il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

- TITOLO IV -

RAPPORTI CON I DESTINATARI

IV.1. La Società si impegna ad organizzare e verificare il complesso delle proprie attività affinché i Destinatari e tra questi, in particolar modo, quelli che svolgono funzioni apicali che comportino il potere di impegnare la Società verso l'esterno o comunque di condizionarne specifici adempimenti, non commettano reati o illeciti in genere che, determinando un contrasto con l'interesse pubblico, screditino altresì l'immagine e la credibilità della Società stessa.

IV.2. La Società si impegna, nell'elaborare ed aggiornare i propri assetti organizzativi e funzionali ed in generale i protocolli operativi ed i regolamenti di cui si avvale, a non generare un effetto di deresponsabilizzazione dei Destinatari, essendo essenziale che sia sempre garantita l'individuazione del soggetto responsabile della decisione assunta con il provvedimento attuativo o comunque con l'atto nel quale trova estrinsecazione l'attività della Società. La Società giudica il rispetto del principio di responsabilità uno strumento di garanzia non solo per la corretta gestione della Società stessa e della Struttura ma anche per il rispetto dei diritti degli Utenti e la piena conformità alla legge dell'operatività della Società nelle sue diverse articolazioni.

IV 3. I candidati all'assunzione da parte della Società sono sottoposti ad un colloquio valutativo il cui esito è formalizzato in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura del responsabile del personale. Al candidato è richiesto di dichiarare eventuali rapporti di parentela entro il secondo grado con esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di valutare l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi nonché una specifica dichiarazione di accettazione del Modello e del Codice Etico aziendale.

IV.4. È fatto espresso divieto di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale. A questo fine: a) la Direzione del personale raccoglie dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifica

la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro,

b) la documentazione viene conservata, ad opera della Direzione Human Resources, in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

IV.5. Nel perseguire l'oggetto della Società, i Destinatari agiscono nel rispetto dei seguenti principi:

- a) osservanza delle norme preposte a disciplinare lo svolgimento dell'attività della Società,
- b) osservanza del presente Modello verificando, nelle aree di rispettiva competenza, l'efficace e continua attuazione del Modello stesso e sensibilizzando i propri collaboratori sulla necessaria osservanza del Modello e sulle situazioni a rischio di reato affinché il Modello sia patrimonio di tutti coloro che operano nella Società,
- c) eguaglianza, imparzialità e trasparenza nelle relazioni intercorrenti con gli Utenti,
- d) riservatezza,
- e) trasparenza nei rapporti con i Terzi ed i soci della Società.

IV.6. I Destinatari adempiono ai propri doveri d'ufficio conformemente agli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro concluso con la Società, informando il proprio operato alle disposizioni dal presente Modello.

In ragione di ciò, i Destinatari hanno l'obbligo di:

- a) dare corretta applicazione a quanto disposto dal Modello,
- b) informare i Terzi in merito al contenuto del Modello, precisando come l'instaurazione di rapporti con la Società presupponga l'accettazione, da parte dei Terzi, dell'obbligo di adeguare la propria condotta a quanto previsto nel Modello stesso,
- c) informare il Presidente dell'Organismo di Vigilanza di eventuali comunicazioni ricevute in merito all'avvio di indagini nei loro confronti aventi ad oggetto i reati di cui all'allegato I e comunque di eventuali violazioni, anche solo potenziali, del Modello da parte loro e/o di altri Destinatari e/o di Terzi di cui essi siano venuti a conoscenza, anche al di fuori dello svolgimento delle funzioni cui essi sono preposti in seno alla Società,
- d) prestare la massima collaborazione all'Organismo di Vigilanza

allorché ne siano richiesti,

e) evidenziare all'Organo amministrativo e di controllo della Società e al Presidente dell'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni critiche o momenti di difficoltà nel dare attuazione a quanto previsto nel Modello,

f) assicurare che le procedure di controllo interne alla Società e finalizzate al pieno rispetto di quanto previsto nel Modello siano puntualmente e continuativamente attivate, attraverso forme opportune di monitoraggio e vigilanza.

IV.7. I Destinatari responsabili delle aree amministrative e sanitarie sono tenuti alla reciproca e continua informazione su ciò che dell'attività di uno possa riguardare anche le funzioni dell'altro.

IV.8. I Destinatari che erogano prestazioni sanitarie riconoscono altresì l'interesse pubblico e degli Utenti quale parametro di riferimento ed indirizzo della loro Attività.

IV.9. Il Destinatario preposto alla Direzione sanitaria della Struttura e i Destinatari competenti in accordo alle funzioni da essi svolte in seno alla Struttura, anche, nel caso, avvalendosi di un medico Destinatario formalmente delegato a tal fine, controllano la completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera nonché la loro reciproca corrispondenza, con particolare ma non esclusivo riferimento alla diagnosi principale alla dimissione e verificano che le schede di dimissione ospedaliera, costituenti il titolo per l'accesso alla remunerazione della prestazione, contenga una diagnosi corrispondente a quella che comporta il DRG addebitato nella fattura di cui si richiede il pagamento all'ASL.

IV.10. Il Destinatario preposto alla Direzione amministrativa della Società che eroga prestazioni sanitarie controlla, avvalendosi nel caso di Destinatario a ciò delegato, che la SDO costituente il titolo per l'accesso alla remunerazione della prestazione, contenga una diagnosi prodromica alla dimissione corrispondente a quella che comporta il DRG addebitato nella fattura di cui si richiede il pagamento alla ASL o alla Regione.

A questo fine la fattura è sottoscritta, nella copia che deve rimanere agli atti della Società, oltre che dall'Amministratore o da un

procuratore della Società stessa anche dal Destinatario che ha effettuato i controlli sopra menzionati.

IV.11. Qualsivoglia difficoltà nel dar corso a quanto sopra precisato in ragione di difficoltà interpretative in merito all'attività diagnostica o terapeutiche o anche all'applicazione del regime normativo in essere, deve essere portata a conoscenza, da parte del responsabile delle fatturazioni, ai Destinatari preposti alla Direzione sanitaria e alla Direzione amministrativa, al fine di acquisire il loro parere che deve, preferibilmente, essere rilasciato per iscritto ed essere conservato, in tal caso, agli atti della Società.

IV.12. La Società si impegna a non riconoscere ai Destinatari preposti ai controlli sulla codifica e fatturazione delle prestazioni svolte, incentivi rapportati al risultato finanziario della loro attività.

IV.13. I Destinatari preposti alla Direzione amministrativa della Società ed alla Direzione sanitaria della Struttura controllano a che tutte le prestazioni erogate da Terzi che comportino rapporti con gli Utenti e motivino oneri a carico della Società siano suffragate da intese contrattuali con gli stessi al fine di poter disporre le opportune verifiche sia sulla qualità delle prestazioni erogate sia sulla congruità del procedimento amministrativo funzionale alla remunerazione delle prestazioni ricevute. E' verificata la congruenza tra l'ordinato e il consegnato ed è affidato al Destinatario che ha formulato la proposta d'acquisto per quanto attiene al controllo della merce fornita ed al Destinatario preposto all'amministrazione per quanto attiene alla congruità della fattura.

IV.14. E' fatto divieto assoluto ai Destinatari di promettere e svolgere pratiche di favore ad utilità degli Utenti, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

IV.15. I Destinatari, nell'espletamento delle funzioni cui essi sono incaricati, devono evitare che la loro condotta possa essere fonte di una situazione – anche solo potenziale – di conflitto d'interessi con quello della Società e degli Utenti, intendendosi per tale la situazione nella quale il Destinatario persegue, per scopi personali o di altri,

obiettivi diversi rispetto a quelli cui è preposto.

Sono considerate ipotesi di conflitto di interessi di particolare gravità:

- a) l'utilizzo di poteri connessi all'incarico rivestito o alle funzioni esercitate, al fine di realizzare o tentare di perseguire interessi o benefici propri o di altri, confliggenti con gli interessi della Società e degli Utenti,
- b) lo svolgere o millantare la capacità di svolgimento di funzioni estranee a quelle di cui è titolare.
- c) l'impiego di dati o di notizie acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni o per l'incarico rivestito, a vantaggio proprio o di altri e in contrasto con gli interessi della Società,
- d) l'espletamento della professione ovvero l'esercizio di Attività con modalità tali da configurare una violazione delle norme preordinate a disciplinare l'esercizio libero professionale o comunque l'attività lavorativa in forma autonoma, e che contrastino con gli interessi della Società.

IV.16. La Società non tollera alcuna forma di regalia o di favore che ecceda dalle normali pratiche di cortesia e che sia finalizzata al conseguimento, da parte degli Utenti, di trattamenti di favore nell'espletamento delle Attività della Struttura.

Tale principio si attaglia sia ai regali promessi o offerti sia a quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di utilità o vantaggio per la Società e/o i Destinatari.

I Destinatari che ricevono doni o altre utilità dall'Utente al di fuori di quelle di modico valore e costituenti pratiche di ordinaria cortesia, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Amministrativa della Società che, a sua volta, provvederà ad informare il Presidente dell'Organismo di vigilanza. Quest'ultimo valuterà l'entità e la rilevanza del dono o, comunque, dell'utilità provvedendo eventualmente alla restituzione e ad informare nel contempo l'Utente circa la condotta etica seguita dalla Società.

IV.17. Nell'acquisizione, trattamento ed archiviazione di tutte le informazioni, con particolare riguardo ai dati sensibili, la Società garantisce, attraverso l'operato dei Destinatari, la riservatezza delle stesse in conformità con la legislazione vigente in materia, e in particolare, in conformità con il D.L.vo N. 196/2003, c.d. Testo Unico sulla *privacy*. I Destinatari, nel contesto delle diverse relazioni che intrattengono all'interno della Società sono tenuti a non utilizzare

informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio dell'attività loro affidata.

Ad ogni Destinatario autorizzato ad accedere alla rete, sono attribuiti una *user ID* ed una *password* personale che il Destinatario si impegna a non comunicare a Terzi.

- TITOLO V -

RAPPORTI CON GLI UTENTI

V.1. La Società che eroga prestazioni sanitarie persegue e mantiene, attraverso l'accreditamento e la certificazione delle proprie Strutture, adeguati *standards* di qualità dei trattamenti e delle prestazioni sanitarie offerte nonché di ogni altro servizio, sulla base di parametri strutturali, organizzativi e funzionali predefiniti.

La Società rende noti, quando richiesta, i parametri di eccellenza conseguiti.

La funzione di interesse pubblico al cui perseguimento è indirizzata l'attività della Struttura impone che la condotta dei Destinatari ed il loro rapporto con gli Utenti siano sempre improntati al massimo rispetto del decoro e della dignità umana, senza alcuna discriminazione.

V.2. La Società che eroga prestazioni sanitarie attiva e verifica periodicamente il corretto funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Tale Ufficio è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza, con cadenza semestrale, circa le risultanze dell'istruttoria svolta in conseguenza dei reclami inoltrati da parte degli Utenti e delle associazioni a loro tutela.

V.3. I rapporti intercorrenti tra gli Utenti e i Destinatari preposti allo svolgimento di prestazioni sanitarie devono essere caratterizzati dalla chiarezza espositiva, con l'intento di consentire agli Utenti la piena comprensione di quanto riferito in merito alle diverse patologie e terapie e di conferire il consenso ai trattamenti sanitari proposti in modo pienamente informato.

Fatti salvi i casi per i quali la legge ne disciplina i contenuti e le modalità, l'informazione deve essere esaustiva e determinante ai fini delle decisioni e del consenso dell'Utente per le prestazioni erogate.

V.4. Nello svolgimento dell'attività, la Società acquisisce, tratta e conserva i dati personali riguardanti gli Utenti nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati, con particolare osservanza delle disposizioni di cui al D.L.vo N. 196/2003, nonché della sua regolamentazione attuativa di carattere generale e

aziendale.

V.5. Nella predisposizione e nello svolgimento dell'attività informativa relativa ai servizi erogati ed alle prestazioni svolte, la Società si impegna ad adottare messaggi con contenuti del tutto veritieri e mai ingannevoli.

- TITOLO VI -

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

VI.1. La Società ed i Destinatari, per quanto di rispettiva competenza, individuano quale settore primario di intervento la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed adottano tutte le misure opportune per prevenire i reati di cui all'Allegato III, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e poste a tutela della salute sul lavoro.

VI.2. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai Destinatari. La violazione delle disposizioni contenute nel Modello costituirà, pertanto, inadempimento alle obbligazioni derivanti dai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo con la Società e, perciò, illecito disciplinare che sarà sanzionato, con ogni conseguenza di legge.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguenti alla violazione del Modello prescinde da qualsivoglia accertamento di responsabilità in sede penale.

VI.3. A questo riguardo ed al fine dell'applicazione del disposto del decreto legislativo del 3 aprile 2008, n. 81, si assume quale:

"DATORE DI LAVORO", il soggetto titolare del potere di rappresentanza della Società e perciò responsabile dell'organizzazione della stessa e dell'attività da essa complessivamente svolta, in quanto titolare di potere decisionale e di spesa,

"DELEGATO", il soggetto delegato dal datore di lavoro, potendo comunque quest'ultimo essere lui stesso delegato ai sensi di legge, che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) aver ricevuto una delega risultante da atto scritto con data certa essendo tale anche il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della Società nel corso della quale è stato deliberato il conferimento della delega,
- b) possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate,
- c) fruire di poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate,
- d) godere dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento

delle funzioni delegate,

- e) avere accettato la delega per iscritto. La delega deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata, fermo restando che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

"SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI", insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori, istituito dalla Società ai sensi di legge, fermo restando la possibilità per il Gruppo Villa Maria S.p.a. di istituire un unico servizio di prevenzione e rischio, una volta adottate adeguate Procedure di Gruppo tali da consentire la piena osservanza del disposto di legge in materia.

VI. 4. La Società si avvale di soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro con competenze adeguate ed effettive in materia.

VI. 5. La Società è del tutto consapevole che la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, e di conseguenza l'identificazione e la rilevazione dei rischi deve essere condotta nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza. Tutti i dati e le informazioni utili alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte della Società.

VI. 6. La Società provvede a informare ed a formare il personale circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata.

VI. 7. L'attribuzione di specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza avviene, in forma scritta e con data certa, definendo, in

maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

Allo scopo di garantire un'efficace attribuzione di responsabilità in relazione ai ruoli ed alle funzioni aziendali:

a) sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;

b) i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

c) sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;

d) il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate;

e) si impedisce che vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;

VI. 8. Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori esterni, la Società attua i protocolli previsti per gli obblighi di vigilanza su progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori esterni. Con particolare riferimento alla progettazione, all'installazione, collaudo e manutenzione di macchinari e impianti, la Società attua specifici protocolli che prevedono

a) che ogni macchinario o impianto sia installato solo a seguito di valutazione scritta con parere positivo in merito alla sua sicurezza intrinseca ed agli impatti sul luogo di lavoro;

b) che la procedura di collaudo avvenga in contraddittorio tra tutti i soggetti partecipanti al processo;

c) che sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del Datore di Lavoro del rispetto dei protocolli sin qui elencati.

d) che siano definiti gli accessi e le attività da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza.

e) che siano consegnati i certificati di conformità, i libretti di uso e manutenzione e che nel contratto o nell'ordine siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi.

VI.9. I Destinatari sono tenuti:

- a) al rispetto della normativa in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici,
- b) a non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e sicurezza,
- c) ad utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature, le sostanze ed i mezzi di trasporto nel rispetto delle istruzioni operative e delle specifiche regole di sicurezza,
- d) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti,
- e) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- f) a sottoporsi ai controlli di sorveglianza sanitaria,
- g) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori,
- h) a segnalare immediatamente ai responsabili le anomalie dei mezzi ed attrezzature nonché le condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza,
- i) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori,
- l) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge,
- m) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate,
- n) alla verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,
- o) alla verifica del mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

VI.10. La Società da evidenza di quanto attuato attraverso l'adozione di sistemi di registrazione appropriati, di cui è assicurata la rintracciabilità, la conservazione e l'aggiornamento.

VI. 11. La Società si avvale per appalti e prestazioni di servizi 'di soggetti che possiedono idonei requisiti tecnico-professionali che danno conto del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei

confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.).

TITOLO VII

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

VII. 1. La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

- 1** Gestione di accessi, account e profili
- 2** Gestione dei sistemi hardware
- 3** Gestione dei sistemi software
- 4** Gestione della documentazione in formato digitale

VII. 2. I Destinatari sono tenuti a non porre in essere qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi.

VII. 3. La Società, per quanto attiene alla gestione degli accessi

- a) definisce i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;

- b) prevede codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;

- c) fissa regole procedurali per la creazione e la corretta gestione delle password

- d) assicura che ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

VII. 4. Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware e software, la Società prevede che:

- a) il processo sia formalizzato in una procedura operativa;

- b) siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware,

- c) siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up,
- d) siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
- e) siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati;
- f) la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

VII. 5. Per le operazioni riguardanti la gestione della documentazione in formato digitale e la firma digitale, i protocolli prevedono che:

- a) il processo sia formalizzato in una procedura operativa;
- b) siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi (smart card);
- c) sia formalmente disciplinata la eventuale gestione delle smart card da parte di soggetti terzi;
- d) siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
- e) la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle smart card sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

VII.6. La Società oltre a predisporre e a comunicare le procedure relative alle diverse attività informatiche, mette a disposizione in intranet aziendale i regolamenti sulle politiche di utilizzo e di sicurezza dei sistemi informativi che costituiscono parte integrante del presente Modello.

TITOLO VIII

TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

VIII. 1. La Società assicura il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale e così utilizza le opere di carattere scientifico protette dal diritto d'autore solo alla luce di accordi formalizzati per iscritto con il legittimo titolare e assicura la tracciabilità degli acquisti relativi a opere dell'ingegno protette.

VIII.2 .È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- a) diffondere, anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi
- b) realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi protetti dal diritto d'autore.

TITOLO IX

TUTELA DELL'AMBIENTE

IX.1 La Società individua le seguenti aree d'attività nelle quali si può manifestare il rischio di commissione dei reati ambientali individuati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

- 1** Gestione dei rifiuti,
- 2** Gestione dell'attività di manutenzione;
- 3** Gestione dell'attività di laboratorio;

IX. 2.La Società provvede

a) alla gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e così allo svolgimento di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento anche attraverso il supporto di soggetti terzi di rifiuti dando corso alla corretta separazione dei rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione, alla verifica ed archiviazione della pertinente documentazione al fine di evitare contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

b) alla gestione delle attività di manutenzione degli impianti e delle strumentazioni aziendali svolte anche attraverso il supporto o tramite soggetti terzi,

c) alla gestione e monitoraggio dei rifiuti prodotti dall'attività di laboratorio, in particolare del deposito temporaneo dei rifiuti anche sanitari pericolosi.

d) alla gestione degli approvvigionamenti attraverso la selezione, qualifica e valutazione dei fornitori di beni e servizi con un potenziale impatto sull'ambiente (ad es. raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, analisi e caratterizzazione dei rifiuti), avvalendosi di procedure che:

i) disciplinano ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;

ii) prevedono il monitoraggio delle imprese terze preposte alla manutenzione degli impianti ed attrezzature e dei loro potenziali impatti sull'ambiente

iii) prevedono l'avvalersi di Destinatari dei quali sono verificati i titoli, l'esperienza e la formazione,

- iii)definiscono le modalità di registrazione e archiviazione della documentazione rilevante,
- iv) prevedono la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli aspetti di non conformità rilevati.

- TITOLO X -

DIVULGAZIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

X.1. La Società si impegna a far sì che il contenuto del presente Modello, così come aggiornato, sia patrimonio di tutti i Destinatari che prestano la loro opera, a qualsivoglia titolo nell'interesse della Società.

A questo fine la Società si impegna ad adottare tutte le misure ritenute più opportune per assicurare la necessaria diffusione e conoscenza del Modello.

In particolare la Società si impegna:

- a) a mantenere un ufficio dell'Organismo di Vigilanza con una segreteria ed adeguati supporti informatici cui farà capo un servizio informativo in merito al contenuto ed all'applicazione del Modello, a disposizione degli Utenti e dei Terzi,
- b) a trasmettere un'informativa in merito all'avvenuta adozione del Modello e dei suoi aggiornamenti a tutti gli Enti con i quali la Società intrattiene rapporti continuativi,
- c) ad assicurare la massima diffusione del Modello presso i Destinatari attivando incontri di informazione e formazione sul contenuto e sulla concreta applicazione dello stesso, cui dovrà essere assicurata la presenza di almeno un membro dell'Organismo di vigilanza,
- d) ad attuare specifici piani di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i Destinatari. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai Dipendenti e Collaboratori esterni nella loro generalità, ai Dipendenti e Collaboratori esterni che operino in specifiche aree di rischio e agli Amministratori, sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi. La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è obbligatoria per tutti i destinatari
- e) a segnalare ad ogni nuovo Destinatario, sia esso dipendente o collaboratore, l'avvenuta adozione del Modello con l'indicazione dell'ufficio dell'Organismo di Vigilanza e le modalità di consultazione del Modello stesso,
- f) a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'avvenuta adozione e aggiornamento del Modello.

X.2. La Società si impegna altresì:

- a) a dar corso, su iniziativa dell'Organo amministrativo della Società a verifiche periodiche in ordine allo stato d'attuazione del Modello, rilevandone eventuali carenze e difficoltà,
- b) a dar corso agli aggiornamenti del Modello che si rendessero necessari, a seguito di modifiche dell'Attività gestionale o dell'assetto organizzativo della Società o della Struttura sanitaria gestita da quest'ultima.

- TITOLO XI -

SISTEMA SANZIONATORIO

XI.1. L'efficace attuazione del Modello comporta l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio a garanzia del pieno rispetto di quanto previsto nel Modello stesso, fermo restando che la sanzione deve essere valutata e comminata avendo riguardo alla gravità della violazione ed alla tipologia del rapporto tra Società, Destinatario e Terzi.

XI.2. La violazione del Modello e dei Protocolli operativi è segnalata dai Destinatari all'Organismo di Vigilanza della Società affinché esso provveda alla verifica dell'effettività della violazione, dandone comunicazione alla Società che provvederà alla comminazione della sanzione in conformità a quanto previsto nel Modello. Il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Società sarà tempestivamente comunicato all'Organismo di Vigilanza.

XI.3. Le sanzioni previste sono le seguenti:

a) Destinatario dipendente della Società:

la violazione del Modello è qualificata quale illecito disciplinare in accordo alla legge ed alla contrattazione collettiva con riferimento alle possibili diverse qualificazioni dei dipendenti e quest'ultimo è soggetto alle seguenti sanzioni:

- MULTA – il Destinatario che violi il Modello o comunque adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di un'attività in un'area sensibile è perciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della multa per una somma che sarà determinata dal Destinatario della Società responsabile dell'area risorse umane o, comunque, dell'area amministrativa per un importo comunque non eccedente 8 ore di retribuzione ordinaria,

- SOSPENSIONE – il Destinatario che violi più volte il Modello o adotti reiteratamente un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di un'attività in un'area sensibile, è perciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo comunque non superiore a 5 giorni,

- LICENZIAMENTO – il Destinatario che nell'espletamento di un'attività in una delle aree sensibili adotti un comportamento non conforme alle

prescrizioni del Modello e volto in modo in equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal Dlgs n. 231/2001 è sottoposto perciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento senza indennità sostitutiva del preavviso;

b) Amministratori e Sindaci delle Società:

in caso di violazione del Modello da parte di un consigliere di amministrazione o di un componente del Collegio Sindacale della Società, la Società pone all'ordine del giorno della seduta dell'organo amministrativo o di controllo immediatamente successiva alla segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, l'adozione di una sanzione nei confronti dell'amministratore e/o del Sindaco determinandone altresì il contenuto, e ciò fino all'approvazione della proposta di revoca dello stesso previa deliberazione dell'assemblea della Società.

c) Destinatari collaboratori

in caso di violazione del Modello, la Società provvede alla risoluzione del rapporto in essere.

- TITOLO XII -

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

XII.1. L'Organismo di Vigilanza vigila, in piena autonomia, sull'attuazione e rispetto del Modello, verifica la sua adeguatezza ed efficacia al fine di prevenirne la violazione e la commissione di reati, segnala alla Società le violazioni riscontrate, riferisce periodicamente alla Società, propone l'eventuale aggiornamento del Modello.

In particolare, l'Organismo di vigilanza:

- a) verifica l'attuazione del Modello,
- b) procede periodicamente alla ricognizione delle Attività più sensibili al fine di individuare le aree a maggior rischio e di proporre l'eventuale adozione di specifiche misure di prevenzione,
- c) effettua periodicamente controlli mirati su specifiche operazioni o aree di intervento, con particolare riferimento alle aree a maggior rischio di reato,
- d) raccoglie e conserva tutte le segnalazioni aventi ad oggetto l'attuazione del Modello,
- e) raccoglie le segnalazioni delle diverse funzioni della Società o di Terzi in merito a violazioni, possibili o effettive, del Modello,
- f) riferisce periodicamente alla Società in merito allo stato d'attuazione del Modello,
- g) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione della Società o del Collegio sindacale allorché ritenga opportuno portare all'attenzione di tali organi problematiche afferenti all'attuazione del Modello,
- h) risponde alla convocazione degli Organi della Società allorché essi intendono affrontare tematiche afferenti all'attuazione del Modello,
- i) collabora nelle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, non potendo essere archiviato alcun procedimento disciplinare se non previa informativa all'Organismo,
- j) assicura la massima riservatezza, per evitare ritorsioni o discriminazioni, a coloro, Destinatari o Terzi o Utenti che segnalano atti in violazione, anche solo potenziale, del Modello,
- k) monitorizza le iniziative per la conoscenza e diffusione del Modello, prestando la propria fattiva collaborazione,

XII.2. L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire, periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza. L'Organismo presenta al Presidente del consiglio di amministrazione della Società, con cadenza annuale, una relazione scritta con i seguenti contenuti:

- a) la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- b) eventuali non conformità significative rilevate nel corso delle verifiche sulle procedure attuative del Modello;
- c) le verifiche compiute a seguito di segnalazioni ricevute da Destinatari o Terzi che riguardino eventuali violazioni del Modello;
- d) le eventuali sanzioni proposte;
- e) eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto del Modello;
- f) la sintesi dei fatti rilevanti e delle sanzioni disciplinari applicate nelle Società Controllate dalla Società;
- g) un rendiconto delle spese sostenute.

XII.3. Nelle società controllate di piccola dimensione, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono svolte direttamente dall'organo dirigente della società, avvalendosi dell'apporto dell'Organismo di Vigilanza della Società.

XII.4. Coerentemente alla funzione di indirizzo e controllo assolta dalla Società nell'ambito del Gruppo e così nei riguardi delle società controllate, l'Organismo di Vigilanza presta la propria collaborazione alle stesse ed ai preposti alla vigilanza in seno a queste ultime, vigila affinché le procedure di Gruppo siano attuate dalle società controllate.

XII.5. La Società assegna annualmente all'Organismo di Vigilanza un fondo adeguato per consentire allo stesso di assolvere pienamente, ed in totale autonomia, alle funzioni cui esso è preposto e per

remunerare sia i membri dello stesso Organismo, in accordo alla ripartizione da essi stessi concordata, sia i consulenti di cui l'Organismo intenderà avvalersi per lo svolgimento delle funzioni cui esso è preposto.

XII.6. L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione della Società che determina il numero dei suoi componenti. I componenti l'Organismo di Vigilanza devono soddisfare i requisiti di competenza, esperienza, onorabilità ed autonomia previsti dalla legge.

In particolare, la Società nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza garantendo che tra essi vi sia una persona che conosca pienamente le modalità operative gestionali della Società e del Gruppo e che tutti abbiano un'indubbia professionalità, esperienza ed indipendenza. In particolare la Società garantisce che l'Organismo di Vigilanza possieda competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere e perciò che al suo interno siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali.

XII.7. Nel caso in cui i componenti indicati dalla Società siano amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o consulenti della Società o di società controllate, essi:

- a) devono essere privi nella Società di capacità esecutiva o rappresentativa
- b) devono rilasciare un formale impegno ad operare in piena autonomia ed indipendenza, essendo l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, un elemento essenziale per l'efficacia della attività di controllo,

XII.8. I membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) non devono essere coniugi, parenti e affini entro il quarto grado degli Amministratori e Sindaci della Società o delle Società Controllate;
- b) non devono trovarsi in qualsiasi altra situazione di attuale o potenziale situazione di conflitto di interessi,
- c) non devono avere contenziosi di qualsivoglia natura nei confronti della Società o delle società controllate.
- d) non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre

1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»), essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. (cd. patteggiamento),- per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001e per un qualunque delitto non colposo.

e) non devono essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. (cd. patteggiamento) ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

XII. 9. Il verificarsi delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e, in caso di nomina, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sostituzione.

XII.10. L'Organismo di Vigilanza dura in carica un anno in più rispetto alla durata del Consiglio di amministrazione che ha provveduto alla sua nomina ed i suoi membri sono rieleggibili.

XII.11. I membri dell'Organismo non possono essere soggetti ad alcuna discriminazione o condizionamento da parte della Società stessa per le decisioni assunte e l'attività svolta in seno all'Organismo di Vigilanza. Le attività e decisioni poste in essere o adottate dall'Organismo di vigilanza non possono essere sindacate dalla Società.

XII.12. L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni per lo svolgimento delle funzioni ad esso riservate.

L'attività di tali consulenti, designati dall'Organismo in piena autonomia, è remunerata a valere sul fondo assegnato dalla Società all'Organismo o, in caso di sua inadeguatezza, dalla Società stessa, su richiesta dell'Organismo, senza che essa possa sindacare né la scelta dei Consulenti né l'incarico ad essi assegnato né l'onorario ad essi dovuto.

XII.13. La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- a) la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- b) l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- c) la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- d) l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro del membro non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione.

XII. 14. Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

XII.15. La Società ed i Destinatari, al fine di garantire la corretta applicazione del Modello ed il costante monitoraggio dell'attuazione dello stesso, improntano il loro agire alla piena collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, portando a conoscenza di quest'ultimo ogni informazione attinente, anche solo potenzialmente, all'attuazione del Modello ed assumendo quelle autonome iniziative necessarie affinché l'Organismo espleti efficacemente le funzioni ad esso attribuite dal Modello.

XII.16. L'Organismo di Vigilanza si avvale della collaborazione dei Destinatari al fine di svolgere le proprie funzioni di controllo interno e di promozione delle norme etiche, essendo questi ultimi tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza ed a rispondere con immediatezza a qualsivoglia richiesta afferente alle funzioni assegnate all'Organismo.

XII.17. Al Presidente ed ai membri dell'Organo di Vigilanza è garantito libero accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento delle loro funzioni. I Destinatari sono tenuti a riscontrare con completezza e sollecitudine alle richieste di informazione e verifica avanzate dal Presidente dell'Organo di Vigilanza.

La Società ed i Destinatari non possono opporre alcun segreto d'ufficio alle richieste dell'Organismo di Vigilanza. Omissioni o ritardi in tal senso saranno considerati infrazioni disciplinari e perciò stesso sanzionabili.

XII. 18. L'Organismo adotta tutte le misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. La Società garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

XII. 19. La Società trasmette all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate, ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Destinatari e i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

XII.20. La Società, ricevuta la comunicazione da parte dell'Organismo di controllo sulla violazione del Modello da parte di un Destinatario, avvia immediatamente quanto previsto dal sistema sanzionatorio.

XII.21. Eventuali dubbi circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Modello devono essere tempestivamente segnalati dai Destinatari al Presidente dell'Organo di Vigilanza.

- TITOLO XIII -

COMUNICAZIONI ESTERNE

XIII.1. La Società si impegna a rendere accessibili notizie, comunicati stampa, dati ed informazioni scientifiche, nonché fatti ed eventi aziendali, nella propria pagina Web, nonché in eventuali pubblicazioni scientifiche, così da permetterne l'agevole conoscibilità, il tutto nel rispetto del prioritario diritto alla riservatezza degli Utenti e dei Terzi.

XIII.2. Ogni comunicazione rivolta all'esterno e realizzata in forma documentale, radiotelevisiva, informatica od orale dovrà avvenire nel rispetto della legge.

XII.3. Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti della Società con i *mass-media* sono tenuti esclusivamente dai Destinatari da essa incaricati.

- TITOLO XIV -

RECEPIMENTO DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO VILLA MARIA S.P.A.

XIV.1. Ciascuna Società controllata, soggetta alla direzione e controllo del Gruppo Villa Maria spa, è tenuta a conoscere il presente Modello.

XIV.2. Il presente Modello è stato elaborato ed adottato da Gruppo Villa Maria spa, nella sua qualità di società alla cui direzione e coordinamento sono soggette le Società controllate.

In ragione di ciò, è rimesso alle Società controllate il formale recepimento del presente Modello, eventualmente modificato dalle stesse per quanto attiene alle specifiche aree di rischio cui esse sono soggette se, e nella misura in cui, esse ritengono opportuno adattare il Modello alla specificità della loro attività, ferma comunque restando la valenza generale del Modello quale rappresentativo della deontologia complessiva del Gruppo.

Le modifiche o integrazioni al Modello sono portate all'attenzione dell'Organismo di vigilanza del Gruppo Villa Maria spa prima della loro adozione da parte della Società controllata.

XIV.3. L'Organismo di Vigilanza di Gruppo Villa Maria S.p.a. è tenuto a dare impulso, verificare e coordinare l'attuazione del Modello da parte delle Società controllate al fine di garantire un'operatività omogenea e coordinata coerente alla direzione unitaria perseguita a livello di Gruppo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza del Gruppo Villa Maria spa potrà proporre modifiche del Modello con riferimento alle specifiche aree di rischio delle Società controllate, effettuare specifici interventi di controllo sullo stato d'applicazione dello stesso con possibilità di accedere, senza alcuna limitazione, alla documentazione delle Società controllate.

XIV.4. L'Organismo di Vigilanza della società controllate è legittimato ad avvalersi dell'archivio dell'Organismo di Vigilanza di Gruppo Villa Maria S.p.a..

XIV.5. L'Organismo di Vigilanza di Gruppo Villa Maria S.p.a. opera

quale organo consulenziale esterno quando chiamato ad effettuare controlli presso altre Società del Gruppo.

ALLEGATO I

REATI PREVISTI DAL D.LVO 231 DEL 2001

1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

(art. 24).

316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

640 c.p. – Truffa

640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

640 ter c.p. – Frode informatica

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24 bis)

491 bis – Documenti informatici

615 ter c.p.– Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusive di codice di accesso a sistemi informatici o telematici

615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o a interrompere un sistema informatico o telematico

617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita

di comunicazioni informatiche o telematiche

617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

635 bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(art. 24 ter)

416 c.p. – Associazione per delinquere

416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere

416-ter c.p. - Scambio elettorale politico mafioso

630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Articolo 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

4. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

(art. 25)

317 c.p. – ConcuSSIONE

318 c.p. – Corruzione per un atto d'ufficio

319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

319 bis – Circostanze aggravanti

319 ter – Corruzione in atti giudiziari

319 quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità

320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

322 c.p. – Istigazione alla corruzione

322 bis c.p. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

5 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(art. 25 bis)

453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto di monete falsificate

454 c.p. – Alterazione di monete

455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi

ovvero di brevetti, modelli e disegni

474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(art.25 bis.1)

513 c.p. -Turbata libertà dell'industria o del commercio

513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

7. REATI SOCIETARI

(art. 25 ter)

2621 c.c. – False comunicazioni sociali

2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

2625 c.c. – Impedito controllo

2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

2627 c.c – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

2629 c.c – Operazioni in pregiudizio dei creditori

2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

2635 c.c. - Corruzione tra privati

2636 c.c. – Illecita influenza sulla assemblea

2637 c.c. – Aggiotaggio

2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

(art. 25 quater)

Art. 3 della legge n. 7 del 2003 di ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale

o di eversione dell'ordine democratico

270 ter c.p. - Assistenza agli associati

270 quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo

anche internazionale

270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo

Articolo 1 D.L.15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,

nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Articolo 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo

9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.

(art. 25 quater 1)

583 bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(art. 25 quinquies)

600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

600 bis c.p. – Prostituzione minorile

600 ter c.p. – Pornografia minorile

600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

600 quater.1 c.p. - Pornografia virtuale

600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

601 c.p. – Tratta di persone

602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

11. ABUSI DI MERCATO

(art. 25 sexies)

- abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. n. 58/ 1998, art. 184)

- manipolazione del mercato (D.Lgs. n. 58/ 1998, art. 185)

12. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25 septies)

589 c.p. – Omicidio colposo, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

590 c.c. – Lesioni colpose, commesse con violazione dell'art. 55, comma 2, del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81

13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI

PROVENIENZA ILLECITA

(art. 25 octies)

648 c.p. – Ricettazione

648 bis c.p. – Riciclaggio

648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

14. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art 25 novies)

Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Articolo 171 bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 25 decies)

Articolo 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

16. REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies)

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Art. 137, c. 2 d.lgs. 152/06 – Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

Art. 137, c. 3 d.lgs. 152/06 – Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni

Art. 137, c. 5 d.lgs. 152/06 – Scarichi di acque reflue industriali oltre i valori limite

Art. 137, c. 11 d.lgs. 152/06 – Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Art. 137, c. 13 d.lgs. 152/06 – Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate

Art. 256, c. 1 d.lgs. 152/06 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 256, c. 3 d.lgs. 152/06 – Discarica non autorizzata

Art. 256, c. 5 d.lgs. 152/06 – Miscelazione di rifiuti

Art. 256, c. 6 d.lgs. 152/06 – Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi

Art. 257, c. 1 d.lgs. 152/06 – Bonifica dei siti

Art. 257, c. 2 d.lgs. 152/06 – Bonifica dei siti da sostanze pericolose

Art. 258, c. 4 d.lgs. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art. 259, c. 1 d.lgs. 152/06 – Traffico illecito di rifiuti

Art. 260, c. 1 d.lgs. 152/06 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Art. 260, c. 2 d.lgs. 152/06 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività

Art. 279, c. 5 d.lgs. 152/06 – Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'area

Artt. 1, c.1 e 2; 2, c. 1 e 2; 6, c.4; 3 bis, c.1 L 150/92 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Art. 3, c. 7 L 549/93 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 8, c. 1 e 2 d.lgs. 202/07 – Inquinamento doloso provocato da navi

Art. 9, c. 1 e 2 d.lgs. 202/07 – Inquinamento colposo provocato da navi

17. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(art.25 duodecies) Articolo 22 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

18. ARTT. 3 E 10 L. 146/06

Art. 3 - Definizione di reato transnazionale

Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti

ALLEGATO II

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO VILLA MARIA S.p.A.

- Maria Cecilia Hospital S.p.A (Cotignola - RA)
- San Pier Damiano Hospital S.p.A. (Faenza - RA)
- Villalba Hospital S.r.l. (Bologna - BO)
- Villa Torri Hospital S.r.l (Bologna - BO)
- Salus Hospital S.p.A. (Reggio Emilia - RE)
- Ravenna Medical Center S.r.l. (Ravenna - RA)
- Primus Forlì Medical Center S.r.l. (Forlì -FC)
- Maria Pia Hospital S.r.l. (Torino - TO)
- Clinica Santa Caterina da Siena S.r.l (Lugo - RA)
- GVM Geriatric S.r.l. (Lugo - RA)
- G.B. Mangioni Hospital S.r.l. (Lecco - LC)
- EMO GVM S.r.l. (Milano - MI)
- Iclas S.r.l. (Rapallo - GE)
- Maria Beatrice Hospital S.r.l. (Firenze - FI)
- Pergolino Hospital S.r.l. (Firenze - FI)
- GVM Sanità – Istituto Clinico Cardiologico S.r.l. (Roma - RM)
- Anthea Hospital S.r.l. (Bari - BA)
- Casa di Cura D'Amore S.r.l. (Taranto - TA)
- Città di Lecce Hospital S.r.l. (Lugo - RA)
- Medicol S.r.l. (Lugo - RA)
- Maria Eleonora Hospital S.r.l. (Palermo - PA)
- Cosentino Hospital S.r.l. (Palermo - PA)
- Agrigento Medical Center S.r.l. (Agrigento - AG)
- Misilmeri Medical Center Misilmeri (Palermo - PA)
- SIA Servizi Integrati Aziendali Soc. Cons. a r.l. (Lugo - RA)
- Kronosan S.r.l. (Lugo - RA)
- GVM Engineering S.r.l. (Lugo - RA)
- GVM Real Estate S.r.l. (Milano - MI)
- GVM Future Life S.r.l. (Bari - BA)
- Longlife Formula S.p.A. (Castrocaro Terme e Terra del Sole - FC)
- Bio Sport S.r.l. (Conversano - BA)
- Eurosets S.r.l. (Medolla - MO)
- Keir S.r.l. (Ravenna - RA)
- Torre della Rocchetta S.r.l. (Albuzzano - PV)
- Immobiliare Case Nuove S.r.l. (Belgioioso - PV)

- GVM Puglia S.r.l. (Lugo - RA)
- TMA S.p.A. (Bari - BA)
- GEST S.r.l. (Conversano - BA)
- Hopital Europeen de Paris (Francia)
- Gvm Carint (Polonia)
- Spitali Europian (Albania)

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

ALLEGATO III

SOCIETA' CONTROLLATE DAL GRUPPO VILLA MARIA SPA QUALIFICATE COME ENTE DI PICCOLA DIMENSIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 6.4 DEL D.LVO N.231 DEL 2001

A) CON RIFERIMENTO AL NUMERO DI POSTI LETTO

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Clinica Santa Caterina da Siena | 65 p.l. |
| - Iclas
(71) | 60 p.l. + 11 U.T.I. |
| - Clinica Privata Villalba | 71 p.l. |
| - Pergolino Hospital | 90 p.l. |
| - Medicol: | |
| - presidio Villa Lucia Hospital | 40 p.l. |
| - presidio Casa Bianca Hospital | 42 p.l. |
| - Casa di Cura D'Amore | 50 p.l. |
| - Cosentino Hospital | 50 p.l. |
| - Emo GVM Centro Cuore Columbus | - |
| - Torre della Rocchetta | 40 p.l. |
| - Bio Sport | - |

B) CON RIFERIMENTO ALLA SEMPLICITÀ DELLA STRUTTURA E DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA

B.1) SOCIETÀ CONTROLLATE CHE EROGANO PRESTAZIONI SANITARIE

- Ravenna Medical Center
- Primus Forlì Medical Center
- Agrigento Medical Center
- Misilmeri Medical Center Misilmeri

B.2) SOCIETÀ DI SERVIZI

- GVM Engineering
- GVM Future Life
- Sia Società Consortile a Responsabilità Limitata
- Kronosan

B.3) SOCIETÀ OPERATIVE IN COMPARTI NON SANITARI

- Longlife Formula
- Keir S.r.l. (Ra)
- Euroset
- Gvm Real

ALLEGATO IV

SOCIETÀ' NON DI PICCOLA DIMENSIONE CHE GESTISCONO STRUTTURE SANITARIE

- G.B. Mangioni Hospital
- Maria Pia Hospital
- GVM Geriatric Care
- Maria Cecilia Hospital
- San Pier Damiano Hospital
- Salus Hospital
- Villa Torri Hospital
- Maria Beatrice Hospital
- GVM Sanità – Istituto Clinico Cardiologico
- Anthea Hospital
- Città di Lecce Hospital
- Maria Eleonora Hospital di totali 68 posti letto, ma considerata di non piccola dimensione visto il fatturato.